

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali)

Verbale n. **25 IV Commissione**

Seduta del **12 marzo 2024**

Consigliere	Presente	Sostituito da
BUDAI Alberto, Presidente	Sì	
MORANDINI Edy, Vicepresidente	Sì	
PELLEGRINO Serena, Vicepresidente	Sì	
BALLOCH Stefano, Segretario	No	Delega TRELEANI Igor
BUNA Lucia	Sì	
CAPOZZI Pompea Maria Rosaria	Sì	
CARLI Andrea	Sì	
CONFICONI Nicola	Sì	
GHERSINICH Giuseppe	Sì	
HONSELL Furio	Sì	
LIRUTTI Moreno	No	Delega MORANDINI Edy
LOBIANCO Michele	Sì	
MASSOLINO Giulia	Sì	
MAZZOLINI Stefano	No	Delega DI BERT Mauro
MENTIL Massimo	Sì	
MORETTI Diego	Sì	
PUTTO Marco	Sì	
TRELEANI Igor	Sì	

Sono inoltre presenti i seguenti componenti della Giunta regionale:

Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Cristina Amirante

Sono inoltre presenti i seguenti Consiglieri regionali:

Sono inoltre presenti i seguenti soggetti terzi:

Magda ULIANA, direttore centrale infrastrutture e territorio

Ordine del giorno

Convocazione alle ore: 09.30

1. - Risposta all'**interpellanza n. 10** <<Acquisto autobus a idrogeno a Trieste e Pordenone>> della consigliera Massolino e altri
2. - Risposta all'**interrogazione scritta n. 12** <<Sulla realizzazione della ciclabile sulla vecchia ferrovia "Carnica": sono state valutate ipotesi alternative e meno impattanti dal punto di vista economico e infrastrutturale?>> del consigliere Honsell
3. - Illustrazione del **disegno di legge n. 16** <<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>, d'iniziativa della Giunta regionale;
4. - Audizioni in merito al **disegno di legge n. 16** con i seguenti soggetti:
 - Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
 - ANCI FVG
 - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia – SABAP FVG
 - Istituto nazionale urbanistica - INU
 - Associazione regionale collegio costruttori edili del Friuli Venezia Giulia - ANCE
 - Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Ordine professionale degli ingegneri
 - Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori del Friuli Venezia Giulia
 - AIAPP (Associazione italiana di architettura del paesaggio) – Sezione Ter Triveneto-Emilia Romagna
 - ASSURB – Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali
 - Ordine dei dottori agronomi e forestali
 - Collegi dei geometri e dei geometri laureati di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone
 - Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati del Friuli Venezia Giulia
 - Collegi dei periti industriali e dei periti industriali laureati di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone
 - Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati del Friuli Venezia Giulia
 - Presidenti Ater (Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone)
 - Presidente Porto Trieste, Presidente Porto Nogaro, Presidente Porto di Monfalcone
 - Consorzi di sviluppo economico locale (Carnia Industrial Park; Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia-COSEVEG; Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone-NIP; Consorzio di sviluppo economico locale del PonteRosso Tagliamento; Consorzio di sviluppo economico del Friuli-COSEF; CoSELAG - Consorzio di sviluppo economico locale dell'area Giuliana)
 - Associazione dei Consorzi di bonifica del FVG
 - Associazioni ambientaliste (Amici della terra, Italia nostra, Legambiente, WWF)

- Confindustria FVG
- Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia
- CNA regionale - Confederazione nazionale dell'artigianato e della PMI - Federazione regionale
- Coldiretti FVG
- Confederazione italiana agricoltori - CIA
- Confagricoltura FVG
- KMEČKA ZVEZA - Associazione regionale agricoltori
- Comunanza agraria Agrarna Skupnost delle Srenje Vicinie

Lavori

Inizio lavori: 09.45

Nell'Aula del Consiglio regionale il Presidente Alberto BUDAI, accertata la sussistenza del numero legale, apre la seduta della IV Commissione.

Sono pervenute le deleghe dei consiglieri Stefano BALLOCH, Moreno LIRUTTI e Stefano MAZZOLINI (**allegato sub 1** al presente verbale qual sua parte sostanziale e integrante).

Punto n. 1 all'ordine del giorno

Ore: 09.45

Il Presidente BUDAI, dopo avere dato lettura del nutrito ordine del giorno, procede con il cedere la parola alla consigliera Massolino per l'illustrazione dell'interpellanza n. 10.

La consigliera MASSOLINO legge l'interpellanza sull'«Acquisto autobus a idrogeno a Trieste e Pordenone».

L'ASSESSORE risponde all'interpellanza (**allegato sub 2** al presente verbale qual sua parte sostanziale e integrante).

La consigliera MASSOLINO ringrazia per la risposta, si dice d'accordo con la sperimentazione, ma non quando la stessa ha già dimostrato i suoi limiti in altre realtà. Sottolinea che l'utilizzo dell'idrogeno come fonte energetica massimizza la sua portata nei settori *hard to abate*, tra i quali non rientra il trasporto pubblico.

Punto n. 2 all'ordine del giorno

Ore: 10.08

Il Presidente dà la parola al consigliere Honsell.

Il consigliere HONSELL illustra l'interrogazione a risposta scritta n. 12 «Sulla realizzazione della ciclabile sulla vecchia ferrovia "Carnica": sono state valutate ipotesi alternative e meno impattanti dal punto di vista economico e infrastrutturale?».

L'ASSESSORE risponde all'interrogazione anticipando che il vincolo della Soprintendenza alla vecchia ferrovia Carnica rende difficile l'uso ferroviario, perché la stessa è ormai obsoleta, ma anche un uso alternativo, non essendo possibile apportare modifiche significative alla stessa, quindi legge la risposta scritta (**allegato sub 3** al presente verbale qual sua parte sostanziale e integrante).

Il consigliere HONSELL ringrazia, esprime un certo stupore per il mancato interesse al recupero come infrastruttura, sebbene sia consapevole dei costi molto alti. Conclude, comunque, ritenendosi soddisfatto della risposta.

Punto n. 3 all'ordine del giorno

Ore: 10.21

Il Presidente, dopo aver fatto entrare gli auditi, dà la parola all'Assessore.

L'ASSESSORE illustra dettagliatamente il disegno di legge riguardante le "Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio" che introduce delle modifiche alla normativa regionale per adeguarsi al nuovo codice dei contratti pubblici e introduce una serie di modifiche legislative all'insegna dell'efficientamento degli strumenti pubblici, soffermandosi anche sui singoli capi del provvedimento. In particolare sul capo VI "Disposizioni in materia di costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio" si sofferma sulla semplificazione e il problema della decorrenza dei termini che il nuovo portale telematico per la gestione, consultazione e conservazione delle procedure relative alla realizzazione delle opere strutturali, supera, introducendo una verifica semi-automatica della documentazione. Sul capo III "Disposizioni in materia di pianificazione e paesaggio preannuncia degli emendamenti. Sul capo IV "Contributi per opere pubbliche e servizi sociali in materia di servitù militari" evidenzia la necessità di abrogare la legge regionale 18/1995 divenuta desueta. In merito al capo V "Disposizioni in materia di portualità" precisa che si tratta di un adeguamento alla disciplina nazionale, alcune disposizioni invece riguardano specificamente Porto Nogaro. Preannuncia anche la presentazione di un emendamento introduttivo del capo VIII Bis sulla viabilità e le opere pubbliche.

Punto n. 4 all'ordine del giorno

Ore: 11.16

Il Presidente apre alle audizioni dando la parola all'ingegner Basilisco.

Il Presidente dell'ordine degli ingegneri di Trieste, Giovanni BASILISCO, evidenzia che il testo del provvedimento è molto ampio, ed il tempo a disposizione per esaminarlo, anche considerando l'importanza dei temi trattati, è stato poco. Innanzitutto segnala la mancanza di un riferimento alla legge 49/2023 sull'equo compenso, si sofferma poi sulle modifiche alla legge regionale 16/2009, in particolare sui problemi che potrebbero nascere dalla coesistenza di zone con diversi gradi di sismicità all'interno di un piccolo Comune. Sottolinea positivamente l'onere della presentazione della documentazione progettuale a carico del committente, e non del costruttore come nella disciplina nazionale. Aggiunge che il sistema di controllo regionale delle opere strutturali è buono, le modifiche apportate dal nuovo codice degli appalti (D.lgs. 36/2023) sono dettate da carenze rilevate in altre parti del territorio italiano, pertanto, avere aggiunto il parere all'organismo tecnico regionale a garanzia della qualità e sicurezza dell'opera strutturale è importante, tuttavia, l'introduzione del meccanismo del silenzio assenso potrebbe, a suo avviso, essere controproducente, meglio sarebbe prevedere il rilascio dell'autorizzazione.

Il Vicepresidente dell'ordine degli ingegneri di Trieste, Ermanno SIMONATI, interviene sulle modifiche alla legge regionale 14/2002. Ritiene utilissima tutta la fase programmatoria della Regione, procede quindi a rilevare alcune criticità puntuali.

La consigliera PELLEGRINO interviene sull'ordine dei lavori affermando che fare le audizioni su un testo sul quale l'Assessore ha già presentato degli emendamenti, non sia utile.

Il Presidente BUDAI ricorda che questo è il metodo di lavoro abitualmente utilizzato, d'altra parte, aggiunge, il testo fino all'approvazione dell'Aula può essere sempre modificato.

L'ASSESSORE innanzitutto fa presente che sono stati fatti alcuni incontri con gli ordini professionali, anche in fase di redazione del testo di legge e alcune modifiche ed emendamenti sono il frutto di tale

lavoro, aggiunge che alcune criticità evidenziate non riguardano il testo del provvedimento, infine sottolinea che sulle opere pubbliche il termine per la conclusione dei lavori fissato dall'Unione europea è il 2026 per questo il tempo a disposizione non è molto. Sulle questioni tecniche chiede l'intervento del direttore centrale per delle precisazioni.

Il consigliere PUTTO interviene sull'ordine dei lavori chiedendo che si proceda con la modalità ordinaria.

Il Presidente BUDAI conferma che si procederà con il metodo usuale.

Il direttore centrale infrastrutture e territorio, Magda ULIANA, sottolinea che numerosi sono stati gli incontri con gli ordini professionali che hanno permesso di accogliere molteplici osservazioni tradotte in modifiche al testo normativo, in questa sede sono state poste questioni nuove mai sollevate prima.

Il Presidente dell'ordine degli ingegneri di Trieste, Giovanni BASILISCO, conferma il buon lavoro svolto negli incontri e sottolinea che l'unico argomento che non era stato posto all'attenzione era la questione del silenzio assenso.

Il dott. Vittorio TORBIANELLI, Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Porti di Trieste e Monfalcone, esprime un apprezzamento complessivo per la norma, chiede un'ulteriore attenzione sul Piano paesaggistico, in particolare per le aree operative dei porti, chiede di prevedere delle semplificazioni per una serie di interventi minori, anche di carattere ordinario.

Il dott. Glauco PERTOLDI, dell'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del FVG, chiede in futuro di poter avere il testo con maggior tempestività. Passa quindi a leggere una nota (**allegato sub 5** al presente verbale qual sua parte sostanziale e integrante).

Il dott. Andrea PESSINA, responsabile per il Friuli Venezia Giulia della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, presente assieme all'architetto Mirco PELLEGRINI, condivide l'intervento che lo ha preceduto, anche relativamente al poco tempo a disposizione per esaminare il provvedimento, richiama le note inviate alla IV Commissione in merito allo scambio di corrispondenza tra Regione e Ministero della cultura (**allegato sub 5** al presente verbale qual sua parte sostanziale e integrante), si sofferma quindi su alcune criticità, come la carenza di personale e di competenze specialistiche in ambito paesaggistico, nei piccoli comuni così come nella stessa struttura ministeriale. Sottolinea i problemi che possono derivare dal privilegiare delle varianti puntuali, introdotte dal disegno di legge, che possono compromettere un importante lavoro fatto negli anni dalla collaborazione della Soprintendenza con le strutture regionali; in relazione alla legge regionale 5/2007 evidenzia che la competenza sul tema paesaggistico è statale e fino ad oggi è stata gestita in modo condiviso dalla Regione e dal Ministero, si augura continui in questo modo e aggiunge che ogni riforma che tenda ad accelerare i processi ma anche a depotenziare la capacità di tutela delle strutture statali debba essere respinta. Conclude auspicando che la necessaria semplificazione delle procedure non perda di vista la tutela della qualità del paesaggio. Chiede quindi all'Assessore di definire preventivamente e puntualmente le tipologie di varianti per le quali, in virtù della scarsa incidenza sulla qualità del paesaggio, potrebbero essere previste delle procedure speciali. Infine, fa riferimento alla parallela proposta di modifica del Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 126/2022 che ritiene debba essere esaminato congiuntamente al provvedimento in esame.

Il dott. Luigi PRAVISANI, Presidente del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, valuta positivamente il provvedimento, in particolare lo snellimento delle procedure, come la riduzione

delle fasi progettuali da tre a due; pur condividendo alcune delle perplessità esposte negli interventi che lo hanno preceduto la valutazione finale è positiva.

L'ingegnere Lorenzo PUZZI, Direttore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Udine e di Pordenone, esprime alcune valutazioni e fa richieste puntuali sul capo II in materia di lavori pubblici e sulle modifiche alla legge regionale 19/2009 (**allegato sub 5** al presente verbale qual sua parte sostanziale e integrante).

Alessandro GERDINA, Presidente del Collegio provinciale dei geometri e dei geometri laureati di Trieste, ringrazia dell'invito, ritiene una buona pratica il coinvolgimento nelle audizioni, e dopo aver ribadito di avere avuto poco tempo a disposizione per esaminare il testo, esprime l'auspicio di una revisione del piano paesaggistico regionale e conclude con alcuni suggerimenti puntuali.

Lucio BARBIERO, Presidente del Collegio provinciale dei geometri e dei geometri laureati di Udine, sottoscrive quanto detto dal collega Gerdina, si sofferma sulle modifiche alla legge regionale 16/2009 e sul futuro portale telematico, in fase di costruzione da parte di Insiel, per il quale chiede un'adeguata formazione; valuta infine positivamente la riduzione del termine procedimentale da 60 a 30 giorni.

Il dott. Augusto DE TORO, in rappresentanza di CONFAPI FVG, interviene in videoconferenza, preannunciando a breve l'invio di una nota scritta con delle osservazioni sul provvedimento, soprattutto sul tema della movimentazione delle merci.

Il dott. Alessandro FABBRO, Segretario generale dell'ANCI FVG, che interviene in videoconferenza, si riserva la presentazione di una memoria, sottolineando in ogni caso come il testo del disegno di legge sia stato concordato sul territorio e sia improntato ad una semplificazione, quindi la valutazione complessiva è positiva.

Il Presidente di Confartigianato FVG, Graziano TILATTI, intervenendo in videoconferenza, rileva l'importanza della materia e la corposità del testo, ma anche di quanto detto negli interventi della giornata, si riserva l'invio eventuale di un documento scritto.

L'architetto Graziella BLOCCARI, Presidente dell'ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Trieste, preannuncia una memoria una volta raccolti i pareri dei componenti.

Il PRESIDENTE BUDAI, prima di dare la parola ai consiglieri, chiede ai componenti della Commissione se ritengono di procedere con la discussione generale il 13 marzo o di rinviarla al 19 marzo.

La consigliera PELLEGRINO prende la parola sull'ordine dei lavori ricordando di avere chiesto in Ufficio di Presidenza più tempo tra le audizioni e l'inizio della discussione generale per avere modo di fare approfondimenti e rilevare le criticità, rinnova la richiesta pertanto di proseguire con la discussione generale il 19 marzo.

Il Presidente BUDAI verificata la disponibilità delle date concorda di proseguire con la discussione generale e successivamente con l'esame dell'articolato nelle giornate del 18 e del 19 marzo, in modo da andare incontro alle esigenze di approfondimento e lasciando tempo agli auditi di far pervenire le memorie.

La consigliera CAPOZZI, sempre sull'ordine dei lavori, ribadisce le richieste della consigliera Pellegrino ma chiede anche di avere più tempo prima della discussione del provvedimento in Aula.

Il consigliere HONSELL, dopo essere intervenuto sull'ordine dei lavori sostenendo le richieste delle consigliere Pellegrino e Capozzi, formula una domanda al dott. Pessina sulla modalità in cui si è articolata la consultazione con l'Assessorato sul provvedimento.

Il consigliere CONFICONI condivide la questione posta dal consigliere Honsel in quanto evidenzia come in alcuni passaggi del carteggio tra Amministrazione regionale e Soprintendenza quest'ultima manifesti una sorta di irritazione per la modalità di conduzione dei lavori. Chiede inoltre al dott. Pessina se, come sembra intendersi dalla risposta della Regione, i rilievi sollevati dalla Soprintendenza siano limitati e agli stessi sia stato dato riscontro apportando delle modifiche al testo.

Il consigliere CARLI, sull'ordine dei lavori, concorda per il suo gruppo di proseguire il 18 con la discussione generale.

Il Presidente Alberto BUDAI conferma di rinviare la discussione al 18 e l'esame al 19 marzo.

Il dott. Andrea PESSINA afferma che i carteggi riguardano una serie di interlocuzioni e non sono relative solo al disegno di legge, riguardano anche altro, ad esempio la modifica del Regolamento sopra richiamato. Risponde quindi alla domanda del consigliere Honsel affermando che il testo non è frutto di un lavoro congiunto tra Regione e Ministero. Il documento è stato presentato al Ministero, successivamente se ne è discusso in un tavolo tecnico, ma non c'è stata alcuna condivisione.

Il Presidente Alberto BUDAI rinnova la richiesta agli auditi dell'invio di contributi scritti prima della discussione generale.

Il consigliere CONFICONI chiede se la Soprintendenza sia stata coinvolta nelle modifiche al Regolamento.

Il dott. Andrea PESSINA ribadisce di non essere stato coinvolto né sul disegno di legge, né sulle modifiche al Regolamento.

La consigliera PELLEGRINO, sull'ordine dei lavori, chiede urgentemente la convocazione di un Ufficio di Presidenza.

Il consigliere CONFICONI chiede alla Giunta di cambiare modalità di approccio rispetto al Ministero e la Soprintendenza.

Il Presidente Alberto BUDAI, terminati gli interventi, ringrazia e prima di concludere la seduta convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza.

Fine lavori: 13.50

Allegati

-
- n. 1** Raccolta delle deleghe delle presenze dei consiglieri.
 - n. 2** Risposta all'interpellanza n. 10.
 - n. 3** Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 12.
 - n. 4** Elenco dei partecipanti alle audizioni..
 - n. 5** Raccolta memorie ddl 16.

IL PRESIDENTE
Alberto BUDAI

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Stefano BALLOCH

IL RESPONSABILE DI P.O.
Barbara SEPUCA

IL VERBALIZZANTE
Morena BARZAN

ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 25 DEL 12/03/2024



Gruppo Consiliare Regionale

Fedriga Presidente

Io sottoscritto Stefano Mazzolini delego il consigliere Mauro Di Bert a rappresentarmi, anche per quanto riguarda la votazione, nella seduta della IV Commissione, convocata per martedì 12 marzo 2024.

Cordiali saluti

Trieste, 4 marzo 2024

In fede.

f.to: Stefano Mazzolini

04/03/2024
h. 10.32
SM



GRUPPO CONSILIARE REGIONALE
FRATELLI D'ITALIA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine, 11 marzo 2024

Al Presidente
della IV Commissione
Alberto BUDAI
e, p.c.

Al Segretario generale

LORO SEDI

Oggetto: sostituzione componente ex art. 28, comma 2, Regolamento interno.

Con la presente si comunica, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale, che il sottoscritto Consigliere Stefano BALLOCH sarà sostituito dal collega consigliere Igor TRELEANI, entrambi appartenenti al Gruppo Fratelli d'Italia, per la riunione della IV Commissione di martedì 12 marzo 2024, convocata con nota prot. n. 0001781/P Class. 1-11-3 di data 05 marzo 2024.

Distinti saluti.

Stefano BALLOCH

12/03/2024
to, to, 15
88

Al Sig. Presidente
della IV Commissione consiliare
SEDE

Trieste, 12/03/2023

Oggetto: Seduta IV Commissione del 12/03/2023

Il sottoscritto Consigliere regionale MORENO LIRUTTI
componente della IV Commissione consiliare,

DELEGA

Il Consigliere regionale EDY MORANDINI, componente della IV
Commissione consiliare, a rappresentarlo e a esprimere il conseguente voto nelle sessioni
di data odierna.

In fede.
f.to: Moreno Lirutti

12/03/2024
w. lo. 15
BS

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio	
tel + 39 040 377 4715 fax + 39 040 377 4710 assessoreterritorio@certregione.fvg.it assessoreterritorio@regione.fvg.it I - 34133 Trieste, via Carducci 6	

Interpellanza n. 10

Risposta

La Regione si è dotata, nel 2023, a seguito dell'approvazione del "Programma operativo di rinnovo evolutivo dei mezzi TPL" (PREPM-TPL) avvenuta con la deliberazione giunta n. 588 del 24 marzo 2023, del primo strumento di programmazione regionale finalizzato a definire e guidare in forma organica e coordinata il rinnovo del parco mezzi utilizzati per la realizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico in Friuli-Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 15 quater, della Legge Regionale n. 23/2021.

Il PREPM-TPL (di seguito PREPM) si caratterizza quale strumento in divenire, finalizzato al conseguimento di un equilibrato "mix energetico" in funzione di quello che la tecnologia offre al momento, degli ambiti di riferimento e delle diverse tipologie di servizi di trasporto pubblico svolte, nonché delle opportunità offerte dal territorio per la realizzazione delle necessarie infrastrutture di supporto per l'alimentazione dei mezzi, per la creazione di filiere sostenibili per l'approvvigionamento energetico.

Il documento è il risultato di un lavoro svolto con il supporto tecnico scientifico dell'istituto di ricerca Fondazione Bruno Kessler - Centro Sustainable Energy, della Fondazione Bruno Kessler di Trento, e di un percorso di confronto avuto con le Direzioni centrali regionali interessate, i 24 Comuni sul cui territorio sono effettuati servizi di TPL urbano, in ragione della significatività delle azioni previste nel rinnovo del parco mezzi in tali ambiti, anche con riferimento al tema idrogeno, nonché con il gestore unico dei servizi di TPL.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale comunitari, nazionali e regionali in materia, vengono raggiunti dal Programma attraverso l'impiego efficace ed organico delle risorse statali e regionali ad oggi già disponibili per la transizione verso mezzi ecologici e a basse o nulle emissioni. Si ricorda che gli obiettivi conseguiti dal PREPM sono i seguenti:

- riduzione del 50% del parco diesel (nel 2030, scenderà dagli 888 mezzi del 2021 a 440 unità) con mezzi ad alimentazione alternativa ;
- rispetto della Direttiva europea 2019/1161 per la "promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada" (Clean Vehicles Directive), recepita con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 187 che impone per gli acquisti di nuovo materiale rotabile un minimo numero di autobus ad alimentazione alternativa e a zero emissioni rispetto alle sostituzioni di veicoli nel contesto TPL urbano;

- rispetto del PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) per i comuni capoluogo di Regione e quelli ad alto tasso di inquinamento da PM10 e biossido di azoto;
- concreto contributo all'obiettivo di abbattimento delle emissioni fissato dal pacchetto "Fit for 55", proposto in sede comunitaria (riduzione delle emissioni al 2030 del 40% rispetto al 2005);

oltretché il

- mantenimento di un'età massima del parco TPL di 15 anni e 7,5 di età media (obblighi di cui al contratto di servizio con il Gestore TPL).

Rilevato che in tema di autobus ad "emissione zero", o "puliti", le soluzioni tecnologiche oggi percorribili sono quelle offerte dai mezzi a trazione elettrica alimentati a batteria o ad Idrogeno (con celle a combustibile) è in tale quadro complessivo e articolato di obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas climalteranti e di inquinanti atmosferici, da un lato, e di vincoli legati alle modalità di utilizzo delle diverse linee di finanziamento rese disponibili per le politiche di rinnovo del parco mezzi (come quelle di cui al PSNMS, PNRR, PNC), dall'altro, che il PREPM prevede l'attivazione di due azioni sperimentali di impiego di autobus ad idrogeno, individuando quali ambiti di applicazione il contesto dei servizi TPL urbani di Trieste e quello dei servizi TPL urbani di Monfalcone.

Si evidenzia che gli ambiti individuati hanno avuto quale motivazione essenziale l'essere inseriti in contesti di particolare interesse oltre che dal punto di vista dei servizi da svolgere, coerenti con le caratteristiche tecniche dei mezzi a idrogeno, anche da quello dello stato di maturazione di scenari di disponibilità del vettore energetico idrogeno, con tempistiche e modalità idonee all'approvvigionamento di mezzi che svolgono servizi di trasporto pubblico e nelle quantità sufficienti.

Risulta strategico, a questo riguardo, l'aver inquadrato le due sperimentazioni citate nel contesto più ampio della "North Adriatic Hydrogen Valley - NAHV" (Valle dell'Idrogeno del Nord Adriatico), cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia partecipa quale partner assieme alle vicine Repubblica di Slovenia e Repubblica di Croazia. Il progetto NAHV si pone come obiettivo quello di creare un ecosistema economico, sociale e industriale basato sull'idrogeno su scala transfrontaliera.

Nell'ambito della NAHV è stata sviluppata una proposta progettuale, risultata beneficiaria di un finanziamento comunitario a valere sul bando "Horizon" per complessivi 25 MEuro, per lo sviluppo di 18 "test beds" (banchi di prova) che coprono l'intera filiera dell'idrogeno (produzione, trasporto/stoccaggio e utilizzo finale) tra cui – nell'area "trasporti" - vi è un "test bed" specifico che riguarda la possibile decarbonizzazione delle flotte di autobus per trasporto pubblico locale, tramite l'impiego di autobus a idrogeno e la valutazione di tali sperimentazioni.

Nello specifico, per tali sperimentazioni, il PREPM-TPL prevede:

- nel contesto territoriale di Trieste, l'introduzione di 10 autobus per lo svolgimento dei servizi urbani di TPL con approvvigionamento del vettore energetico mediante utilizzo dell'idrogeno prodotto dall'impianto ACEGAS, anch'esso compreso all'interno della strategia della NAHV, e che sarà realizzato con il progetto "Hydrogen Hub Trieste", promosso da AcegasApsAmga e beneficiario di 14 M Euro di fondi PNRR per la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali

dismesse, localizzato presso l'area ex Esso lungo il Canale Navigabile del porto di Trieste.

Il gestore dei servizi TPL FVG Scral, attraverso la consorziata Trieste Trasporti, realizzerà l'impianto di stoccaggio e rifornimento. Per il trasporto dell'idrogeno il PREPM presuppone che potrà avvenire con carri bombolai con idrogeno compresso, dato l'ammontare di H₂ trasportato (massimo 500 kg/giorno) e le ridotte distanze da percorrere tra l'area impianto e la stazione di rifornimento TPL. Il dettaglio della strategia per la distribuzione e i dati necessari per la determinazione puntuale degli elementi di progetto di stazione sono ad ogni modo in corso di approfondimento e definizione.

- nel contesto territoriale di Monfalcone, si prevede l'inserimento di 15 autobus ad idrogeno, in sostituzione di altrettanti ad alimentazione diesel, per lo svolgimento dei servizi urbani di TPL.

L'operatore di TPL, ha già avviato le attività per la progettazione e realizzazione di un impianto, a Monfalcone, per la produzione in loco dell'idrogeno da fonti rinnovabili (fotovoltaico), quindi senza necessità di trasportare l'idrogeno da altri punti di produzione. Per la realizzazione di tale impianto, la consorziata di TPL FVG, APT Gorizia, è risultata assegnataria dei fondi PNRR dedicati alla realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale, per complessivi 3,47 MEuro.

Come evidenziato nel PREPM, dal punto di vista tecnico, gli autobus H₂ permettono di mantenere lo stesso servizio offerto dai mezzi alimentati a gasolio, garantendo tempistiche per il rifornimento dell'idrogeno assimilabili e nell'ordine dei minuti. In termini di affidabilità esistono diverse progettualità in Europa che vedono l'impiego di autobus a idrogeno con all'attivo diversi anni di operatività. Nei prossimi anni sono previste forti riduzioni del costo dei mezzi e infrastruttura dovute all'economia di scala e della maturità tecnologica, come avvenuto anche nel settore batterie negli ultimi anni. L'impatto di materiali costosi quali l'uso di catalizzatori a base platino o palladio incide minimamente sul costo dei sistemi a cella a combustibile dato che sono presenti in quantità pari a quanto contenuto nelle marmitte catalitiche. I principali vantaggi nell'uso di mezzi alimentati a celle a combustibili, rispetto alle altre tecnologie a zero emissioni (a batterie) sono quindi:

- maggiore flessibilità di servizio, caratterizzata da una maggiore autonomia del mezzo paragonato ai bus elettrici, che ne fanno, all'interno dei mezzi a emissioni nulla, la tecnologia più adatta per le lunghe percorrenza (in competizione con tecnologia a bio-metano);
- ottime prestazioni in termini di tempo di rifornimento e autonomia;
- assenza di infrastrutture per la ricarica elettriche, che possono avere criticità di inserimento e installazione in determinate aree (in particolare per la tecnologia di ricarica rapida ai capolinea o lungo il percorso di linea).

In termini complessivi le previsioni del PREPM per la transizione del parco mezzi verso sistemi ad alimentazione alternativa, il cui orizzonte temporale è il 2030, delineano con le risorse ad oggi disponibili un rinnovo con autobus ad idrogeno che porterà ad una componente di tale tipologia di mezzi pari a circa il 3% del parco totale (che per il resto sarà composto da un 34% di autobus metano CNG/LNG, dal 18% di mezzi elettrici e da un 45% di autobus a gasolio, ancora presenti seppur dimezzati).

Le forniture di autobus idrogeno sopra evidenziate, per quanto circoscritte ad oggi ai due ambiti citati e il cui peso in termini complessivi di nuovi mezzi "green" introdotti è relativo, costituiscono una importante occasione per la concreta sperimentazione di soluzioni con mezzi ad "emissione zero" basati su questo vettore energetico e di fondamentale importanza per la valutazione delle loro prestazioni e possibili future estensioni ad ulteriori contesti. L'idrogeno è una delle componenti che, assieme alle altre soluzioni di alimentazione, consente di diversificare la risposta che i servizi di TPL sono tenuti a dare nel più ampio contesto definito dalla legge regionale 4/2023 (FVGreen) con la quale la Regione si impegna a conseguire l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045 e ad una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pari almeno all'obiettivo nazionale assegnato dall'Unione europea, entro il 2030, con l'applicazione del pacchetto "Fit for 55".

Il quadro sopra rappresentato è allineato con gli indirizzi dei finanziamenti che il MIT - attraverso fondi PNRR, del Piano Nazionale Complementare o ancora del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile - assicura per incentivare la transizione energetica dei parchi mezzi TPL in Italia e che confermano, anche per gli ultimi contesti in via definizione, l'attualità del tema idrogeno.

A questo riguardo si rilevano, a livello nazionale, l'attivazione negli ultimi anni di diverse iniziative legate alla mobilità TPL a idrogeno: tra le varie si citano quelle di Bolzano (5 autobus H2 in funzione e 22 pianificati), Bologna (127 autobus pianificati al 2026), Mestre (90 autobus a idrogeno al 2026) o, ancora, Cagliari (15 autobus pianificati entro il 2026).

Da ultimo, in relazione al tema dei costi di produzione e di approvvigionamento dell'idrogeno, si segnala la recente consultazione pubblica attivata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (conclusasi di recente) sullo schema di decreto finalizzato a definire gli incentivi tariffari per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio, nell'ottica di predisporre uno schema di decreto condiviso in grado di stimolare in modo efficace la produzione di idrogeno da destinare alle industrie "hard to abate" e ai trasporti, a conferma dell'attenzione nei confronti del vettore idrogeno per la decarbonizzazione dell'economia nazionale.

Si conferma, per quanto sopra, l'azione dell'Amministrazione Regionale per l'attuazione del PREPM anche riguardo alle sperimentazioni volte all'introduzione di autobus ad idrogeno nei servizi di TPL.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio	
tel + 39 040 377 4715 fax + 39 040 377 4710 assessoreterritorio@certregione.fvg.it assessoreterritorio@regione.fvg.it I - 34133 Trieste, via Carducci 6	

IRS n. 12

«Sulla realizzazione della ciclabile sulla vecchia ferrovia “Carnica”: sono state valutate ipotesi alternative e meno impattanti dal punto di vista economico e infrastrutturale»

RISPOSTA:

Il recupero ad uso ciclabile dei sedimi ferroviari dismessi è un obiettivo della L. n. 2/2018, recepito dal Piano generale della mobilità ciclistica, che definisce come criteri rilevanti per la realizzazione della rete ciclabile nazionale “il recupero a fini ciclabili, per destinazione a uso pubblico, di [...] strade ferrate dismesse e comunque non recuperabili all’esercizio ferroviario [...]”.

Parimenti, la L.R. n. 8/2018 recante “Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa”, inserisce tra gli interventi infrastrutturali prioritari “gli interventi di recupero a fini ciclabili di [...] sedimi ferroviari dismessi [...]”. Di conseguenza, il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), all’art. 14 delle Norme di attuazione indica che il primo criterio per la pianificazione della Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR) si basa “sull’utilizzazione del patrimonio stradale esistente, in particolare quello a basso e bassissimo traffico motorizzato e sul recupero dei tracciati delle ferrovie dismesse”. Il criterio persegue prioritariamente gli obiettivi di limitare l’incremento del consumo di suolo che deriverebbe dalla realizzazione di nuove infrastrutture e di garantire la sicurezza delle ciclovie sviluppando itinerari in sede propria.

Sulla base di queste premesse, considerato il mancato interesse da parte del COSILT al ripristino ferroviario, il PREMOCI ha pianificato il recupero del sedime ferroviario dismesso tra Carnia e Tolmezzo quale parte delle ciclovie FVG 8 “della Carnia” e FVG 6/a “variante della Sinistra Tagliamento”. La soluzione rappresenta altresì una ramificazione della ciclovia FVG 1 “Alpe Adria” e, attraverso il recupero del sedime ferroviario, ne assicura la continuità dal punto di vista degli standard, della sicurezza e della qualità.

Per quanto riguarda i possibili percorsi alternativi, si evidenzia che gran parte dell’area su cui si sviluppa il tracciato non presenta viabilità alternative da recuperare ad uso ciclabile e che la S.R.UD 125 non ha le caratteristiche per essere considerata parte di una ciclovia ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. n. 2/2018, né è possibile prevederne la sua conversione.

Il progetto dell’opera è stato finanziato all’allora U.T.I. della Carnia con i Patti per l’intesa 2017 e 2018-20 ed integrato, a favore della Comunità di Montagna della Carnia, con le

concertazioni 2024-26, insieme ad altre opere inerenti alla ciclabilità del territorio carnico. L'opera è in corso di progettazione definitiva a cura del Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park, delegato dalla Comunità di Montagna della Carnia, i quali rimangono gli enti di riferimento per le decisioni tecniche e di dettaglio, ivi incluso il recepimento delle prescrizioni della Soprintendenza.

Per quanto concerne il mantenimento dei binari, questo è prescritto dalla Soprintendenza ai fini della tutela del bene nella sua interezza, in applicazione del vincolo imposto, e non include necessariamente il riutilizzo dei binari in caso di futuro ripristino della ferrovia; va precisato, infatti, che il ripristino della ferrovia richiederebbe probabilmente, come primo intervento, proprio la sostituzione dei binari e l'adeguamento dell'infrastruttura agli standard vigenti. Né si ritiene che i binari, inglobati nella nuova struttura, abbiano bisogno di interventi di manutenzione periodica.

Ciò premesso, dalle informazioni attualmente risulta un quadro economico dell'opera pari a 4.000.000,00 per la tratta ciclabile da Tolmezzo al ponte sul Fella, comprendente un pacchetto ciclabile a due strati in stabilizzato cementato che si ritiene compatibile con gli standard del PREMOCI.

Per quanto riguarda l'intervento relativo al ponte sul Fella, l'opera è in capo a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e il progetto definitivo dell'opera è in fase di VIA nazionale. Attualmente sono in corso di redazione da parte dei progettisti le integrazioni richieste dalla Commissione VIA.

NOME E COGNOME (in stampatello)

SOGGETTO RAPPRESENTATO

NOME E COGNOME (in stampatello)	SOGGETTO RAPPRESENTATO
CEZARIE BULFON	COSEVEG.
GI LAUCO PERTOLDI	ORDINE DOT. AGN. DOT. FOR. FVG
ANDREA RESSINA	SOPRINT. ABAP FVG
MIRKO BELLEGGINI	SABAD FVG
GIULIA ZOLIA	AdSPMAO
PRAVISANI LUIGI	Collegio Pubblica Amm. Pordenone
LORENZO PUZZI	ATER UDINE / PORDENONE
VITTORIO TORRIBIANELLI	APSP. MAO
SERGIO BISIANI	ORDINE PERITI INDUSTRIALI
ERMANNO SIRONATI	ORDINE INGEGNERI TRIESTE
GIULIANO BASILISCO	ORDINE INGEGNERI TRIESTE
BORTOLO ANGELO FRANCO	Collegio Geom. Pordenone
GERARDO ALESSANDRO	Col. GEOMETRI TRIESTE
Lucio Barbiero	Collegio Geometri Utili
GIUSEPPE BLOCCARZ	ORDINE ARCHITETTI



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste data protocollo

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Consiglio Regionale
ai sigg.ri componenti della IV Commissione
permanente
alla c.a. Presidente Alberto Budai**
cr.segreteria.quartacommissione@regione.fvg.it

e.p.c.

**Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
Servizio V- Tutela del paesaggio**
dg.abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

**Segretariato regionale del
Ministero della cultura
per il Friuli Venezia Giulia**
sr-fvg@pec.cultura.gov.it

*Lettera inviata solo tramite posta elettronica.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6,
DPR 445/2000 ed art. 47 commi 1 e 2 D.lgs 82/2005.*

<i>Prot. n.</i>		<i>Allegati</i>	<i>Risposta al foglio del</i>	05/03/2024	<i>N.</i>	PEO
<i>Class</i>	07.04.83	<i>Fasc.</i>	<i>Prot. Sabap del</i>	08/03/2024	<i>N.</i>	4977-A

Oggetto: INVITO AD AUDIZIONE CON IV COMMISSIONE - 12 MARZO 2024 ORE 10.30 - Audizione in merito al disegno di legge n. 16 "Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio" d'iniziativa della Giunta regionale. COMUNICAZIONE di partecipazione.-

Spett.le Commissione,

con riferimento alla convocazione inerente l'audizione in oggetto, prevista per il giorno martedì 12 marzo p.v., con la presente si comunica la partecipazione in presenza del Soprintendente ad interim, dott. Andrea Pessina, e dell'arch. Mirko Pellegrini, Responsabile Area Funzionale Paesaggio di questo Ufficio.

Si trasmette per opportuna lettura ai componenti della Commissione la documentazione inerente la corrispondenza intercorsa tra codesto Ufficio e la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio - Servizio Pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica con cui sono state già affrontate alcune questioni e formulate le prime osservazioni in merito al "Disegno di legge n. 16" e alla conseguente proposta di modifica all'Accordo sottoscritto in data 26 ottobre 2021 fra il Ministero della Cultura e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in occasione del Comitato tecnico paritetico per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.-FVG).

L'occasione è gradita per ringraziare dell'invito e porgere cordiali saluti.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

dott. Andrea Pessina

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

08/03/2024



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Libertà, 7 – 34135 – TRIESTE / Tel. +39 040 4527511
Sede staccata di Udine – Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559
PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / PEC: mbac-sabap-fvg@mailcert.cultura.gov.it
www.sabap.fvg.cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Lettera inviata solo tramite posta elettronica.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6,
DPR 445/2000 ed art. 47 commi 1 e 2 D.Lgs 82/2005.

Trieste, data del protocollo

Alla Dott.ssa Magda ULIANA
Direttore centrale Infrastrutture e Territorio
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - TRIESTE
territorio@certregione.fvg.it

E p.c. Dott.ssa Ing. Cristina AMIRANTE
Assessore regionale alle Infrastrutture e
Territorio
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - TRIESTE
assessoreterritorio@regione.fvg.it

Dott. Luigi LA ROCCA
Direttore generale ABAP - ROMA
Dg-abap@pec.cultura.gov.it

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA
Direttore Servizio V – Paesaggio
Direzione generale ABAP - ROMA
Dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Prot. n. *Allegati* *Risposta al foglio del* *N.*

Class *Fasc.* *Prot. Sabap del* *N.*

Oggetto: Prime considerazioni in ordine all'attuazione del Piano Paesaggistico regionale (PPR).
Trasmissione proposte di modifica normativa.
Precisazioni alla nota prot. 0676384 del 08/11/2023 della Direzione centrale infrastrutture
e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

In merito alla nota in oggetto (vs. prot. 0676384 del 08/11/2023) di codesta Direzione centrale, acquisita con prot. Sabap n. 22122 del 09/11/2023, si riscontra quanto segue.

La nota sopra citata della Direzione centrale Infrastrutture e territorio segnala presunte criticità inerenti lo stato di attuazione del Piano Paesaggistico del Friuli Venezia Giulia (PPR-FVG), presentando una serie di dati a supporto di tale narrazione, dati e situazioni che sono state a volte ribaditi in successive comunicazioni sostanzialmente di analogo tenore.

In questa sede ci limiteremo a replicare ai principali temi toccati nella nota in oggetto non con l'intento di alimentare polemiche tra gli scriventi uffici, ma affinché le informazioni trasmesse, ad oggi a senso unico, possano trovare il contraddittorio necessario per analizzare la natura dei problemi prospettati e individuare le corrette soluzioni.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio di Trieste: Piazza Libertà, 7 – 34135 / Tel. +39 040 4527511

Sede di Udine: Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEC: sabap-fvg@pec.cultura.gov.it / PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / <https://www.sabapfvg.cultura.gov.it>

Tale nota sembra in primo luogo porre l'accento su una asserita situazione di difficoltà nella gestione della tutela paesaggistica regionale, difficoltà imputata all'entrata in vigore del PPR-FVG (2018), dichiarando una situazione di inefficienza degli uffici regionali e comunali, nonché, seppur velatamente, degli Uffici periferici del MiC (la scrivente Soprintendenza e il Segretariato regionale FVG), con la presentazione di dati relativi alle tempistiche delle risposte e delle conformazioni, nonché al numero dei silenzi assenti, tutti aspetti su cui ci soffermeremo.

Si vuole innanzitutto sottolineare che, a parere di questo Ufficio, l'essere giunti all'approvazione di un Piano Paesaggistico Regionale, dopo alcuni tentativi falliti, rappresenta per la Regione FVG un risultato di notevole rilievo, di cui meritatamente si dovrebbe essere fieri per gli aspetti di pregio; il PPR infatti, redatto con un'attività in copianificazione con il Ministero, nel panorama nazionale è stato ad oggi approvato solo in 4 regioni (Piemonte, Toscana, Puglia e Friuli Venezia Giulia), alle quali si aggiunge parzialmente la Sardegna (PPR approvato per gli ambiti costieri - DGR 36/7 del 05/09/2006), mentre la Regione Lazio è dotata di PTPR (approvato con DCR n.5 del 21/04/2021).

L'approvazione del PPR di questa Regione ha permesso di realizzare una cornice statutaria e strategica che sovrintende a qualsiasi altra pianificazione urbanistica del territorio e che sta prendendo forma attraverso l'attività di conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, ormai ben avviata e in corso dal 2020.

Si ricorda come la redazione del Piano paesaggistico regionale fosse stata sollecitata dal Ministero già nel 2012, in quanto si riteneva “indifferibile e urgente procedere alla redazione dello stesso ai fini della tutela del contesto culturale presente sul territorio, da assicurare mediante il PPR quale strumento sovraordinato a tutte le tipologie o i livelli di piano in ambito regionale”.

Questo Ufficio non ritiene di poter condividere le affermazioni secondo le quali le difficoltà rappresentate nella nota in oggetto deriverebbero dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG), che avrebbe portato a condizioni di operatività incerte e disomogenee sul territorio regionale. Il PPR-FVG ha, al contrario, fornito uno strumento di diritto riguardo ai contenuti prescrittivi riferiti ai beni paesaggistici, come previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004 e s.m.i.), articolando l'intero territorio in ambiti paesaggistici omogenei e indicando indirizzi e direttive atti a guidare la Pianificazione Regionale.

Del tutto infondata ci pare pertanto l'affermazione riguardo all'aumento dei procedimenti di natura paesaggistica, che viene addebitato all'entrata in vigore del PPR-FVG, dal momento che il Piano non ha introdotto nuovi procedimenti, né nuove aree vincolate. Il PPR ha invece recepito nelle proprie norme tecniche di attuazione gli interventi per i quali non viene richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato-Regione di semplificazione e delle fattispecie di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

Risulta chiaro quindi come l'aumento del numero di istanze non dipenda in nessun modo dall'approvazione del PPR-FVG, né tantomeno dal suo stato di attuazione; l'approvazione del PPR al contrario può portare a una riduzione del numero di istanze, sgravando in sede di conformazione degli strumenti urbanistici al PPR dall'autorizzazione paesaggistica alcune tipologie di interventi, come sta gradualmente avvenendo.

L'aumento delle istanze e del numero di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate a partire dagli anni 2019/2020 deve quindi essere imputato ad altre cause, quali (solo per citarne le principali):

- l'introduzione del Superbonus 110%, che ha aumentato considerevolmente le istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata nel corso del 2021 - 2022 e 2023, che hanno rappresentano la maggior parte delle richieste, soprattutto in aree sottoposte a “Dichiarazione per Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi dell'art. 136 del Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio di Trieste: Piazza Libertà, 7 – 34135 / Tel. +39 040 4527511

Sede di Udine: Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEC: sabap-fvg@pec.cultura.gov.it / PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / <https://www.sabapfvg.cultura.gov.it>

- l’attuazione della transizione ecologica con un notevole aumento di istanze per la realizzazione di campi fotovoltaici a terra;
- l’attuazione del PNRR (nel corso del 2023);
- tra queste si possono inoltre ricordare alcuni eventi importanti, quali ad esempio l’emergenza VAIA che ha determinato la necessità di valutare e autorizzare un numero considerevole di interventi in un breve arco di tempo per far fronte ai dissesti occorsi nell’ottobre del 2018. con interventi che negli anni successivi hanno consentito la messa in sicurezza di molte aree critiche del territorio regionale. È opportuno ricordare che tali interventi sono stati gestiti da parte della Soprintendenza, degli Uffici regionali e della Protezione Civile attraverso la disciplina derogatoria del Commissario preposto, attraverso Conferenze di Servizi che hanno notevolmente ridotto le tempistiche, nel rispetto del PPR e delle competenze degli enti coinvolti.

Per quanto attiene alla remissione delle deleghe al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei Comuni (124 Comuni sui 215 presenti sul territorio regionale hanno rimesso tale delega), essa non ha alcun nesso diretto con l’approvazione del PPR-FVG, ma appare invece connessa con le gravi e strutturali carenze di personale di cui soffrono i Comuni, enti territoriali spesso di ridottissime dimensioni, e con la mancata istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio da parte degli stessi.

In merito all’affermazione relativa alle sanzioni pecuniarie per reati paesaggistici, di seguito riportata – *“Paradossalmente, si rileva che, in molteplici situazioni, la sanzione pecuniaria irrogabile a fronte dell’accertamento ex post della conformità paesaggistica di cui all’articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, determina, in capo all’istante, un esborso economico inferiore rispetto alla parcella del professionista, che, unitamente al tempo trascorso in attesa del provvedimento autorizzatorio, spingerebbe il medesimo a procedere in assenza di autorizzazione paesaggistica”* - e di cui appare evidente il tenore negativo, con essa sostanzialmente si giunge ad affermare che i tempi di attesa degli operatori privati o pubblici sarebbero talmente alti da spingere gli stessi a compiere abusi di tipo paesaggistico con l’intento di risparmiare tempo e denaro. Sfugge francamente il senso di tale affermazione, dal momento che, una volta rilevato l’abuso, il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica comporta la redazione della documentazione tecnica da parte di un professionista, analogamente a quella necessaria per le autorizzazioni paesaggistiche, con l’aggravio di una sanzione. Sulla scelta degli utenti di procedere a realizzare opere abusive, non appare chiaro quale contributo potrebbe evitare tale comportamento perseguibile penalmente. Si fa infine presente che non vi è nessun vantaggio a mettere in atto comportamenti “abusivi a prescindere” al fine di snellire tempistiche o costi derivanti dalle stesse, in quanto il procedimento di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica non è sempre possibile ai sensi dell’art. 167 del Codice. L’attesa di ulteriori termini di legge fissati in 90 giorni, nonché il pagamento della sanzione amministrativa da sommarsi al pagamento del professionista incaricato, neutralizza qualsiasi beneficio, senza contare le conseguenze penali o l’obbligo di rimessa in pristino delle opere che potrebbe gravare sui cittadini nei casi più gravi.

Per quanto attiene al silenzio assenso, è bene chiarire che i dati riportati nella nota in oggetto non possono essere considerati utili a rappresentare la situazione dell’intera regione, in quanto riferiti esclusivamente ai Comuni che hanno rimesso la delega. Essi inoltre devono essere comunque interpretati contemplando elementi qualitativi che la sola analisi numerica non è in grado di far emergere:

- l’analisi numerica presentata non mette in evidenza come in alcuni ambiti di paesaggio regionale i dati sul silenzio assenso siano più bassi che in altre zone, come ad esempio in contesti tutelati ai sensi dell’art. 136 del Codice (es. Comune di Trieste e Provincia); tali aree hanno registrato un aumento considerevole delle istanze, che ha generato un importante aumento dei flussi di lavoro in aree particolarmente sensibili dal punto di vista paesaggistico (paesaggi naturali, costieri e borghi rurali del Carso triestino), derivante dagli interventi di efficientamento energetico del bonus 110% già citato e dall’aumento dei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici e termici.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio di Trieste: Piazza Libertà, 7 – 34135 / Tel. +39 040 4527511

Sede di Udine: Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEC: sabap-fvg@pec.cultura.gov.it / PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / <https://www.sabapfvg.cultura.gov.it>

Per quanto riguarda lo scrivente Ufficio, il silenzio assenso ha un'incidenza maggiore in territori in cui non si registrano particolari criticità, secondo un principio di "gradazione della tutela" che porta l'Ufficio a concentrare la propria attività sui territori maggiormente sensibili e fragili; in queste aree non si sono registrate particolari criticità dal punto di vista paesaggistico a seguito del silenzio assenso.

- i dati presentati dalla Regione riguardano periodi nei quali gli uffici della Soprintendenza erano in forte criticità per motivi che sono stati risolti.

Il secondo semestre del 2023 è stato infatti caratterizzato da un aumento considerevole del numero dei pareri paesaggistici emessi, con riduzione delle tempistiche in particolare per le aree sottoposte a tutela, come i beni di notevole interesse pubblico ex art. 136 (es. Trieste e Provincia).

In queste aree si è registrato un numero di silenzi assenti molto basso con una risposta per i diversi pareri così suddivisa (dati indicativi):

- per APS (20 giorni previsti): il parere viene emesso in media entro i 14 giorni con un alto numero di risposte entro i 7 giorni;
- APO (ordinarie 45 giorni previsti) la risposta in media arriva entro i 30 giorni in alcuni casi entro i 15 gg;
- ACP (accertamenti di compatibilità 90 giorni previsti): molte risposte entro i 20 giorni con casi entro i 10 giorni.

Rispetto all'ambito della Carnia (citato nella nota della Regione), si fa notare che seguito dell'emergenza VAIA a partire dal 2019 sono stati valutati un numero considerevole di interventi, che hanno messo in sicurezza molte aree critiche del territorio-montano da fenomeni geologici e alluvionali con la valutazione e approvazione di circa 440 interventi in Conferenza di Servizi (170 nel 2019, 111 nel 2020; 159 nel 2021). Tali pareri sono stati gestiti in maniera agile e celere attraverso la disciplina certa del PPR-FVG da parte dello scrivente Ufficio e dagli Uffici regionali in coordinamento con la Protezione Civile, senza che si riscontrassero criticità in merito al numero di istanze, alle tempistiche dei pareri, alle prescrizioni fornite nonché all'approvazione del PPR-FVG.

Questo per significare come al di là della troppo facile retorica del criterio di efficienza e speditezza dell'attività amministrativa, un'ulteriore contrazione dei tempi previsti da parte della scrivente, allo stato attuale farebbe solo perdere efficacia all'azione amministrativa, il cui fine è la tutela paesaggistica.

Dati riferiti ai Quadrimestri in merito al silenzio/assenso su base regionale:

2022	Rilasciate	Totale istanze	% Silenzi assenti
I Quad.	713	986	27,69%
II Quad	596	983	39,37%
III Quad	501	794	37%

2023	Rilasciate	Totale istanze	% Silenzi assenti
I Quad.	496	942	47,35%
II Quad	649	997	35%
III Quad	851	1116	23,75%

Si può notare dall'analisi dell'ultimo quadrimestre come i silenzi assenti siano calati al 24 % (su base regionale), con una diminuzione di circa il 13% rispetto al 2022 e del 23.60% da inizio anno, con un aumento dei pareri emessi pari a 350 rispetto allo stesso periodo del 2022.

Per quanto riguarda il tema "Comune di TARVISIO. Abitato comunale di Tarvisio e terreni circostanti", sul quale codesta Direzione Centrale è successivamente ritornata con la nota prot. 25675 dd 16/01/2024 con la



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio di Trieste: Piazza Libertà, 7 – 34135 / Tel. +39 040 4527511

Sede di Udine: Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEC: sabap-fvg@pec.cultura.gov.it / PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / <https://www.sabapfvg.cultura.gov.it>

proposta di abrogazione della seguente prescrizione d'uso: "è fatto divieto di nuovo consumo di suolo per nuove edificazioni, salvo quanto già previsto dalla strumentazione urbanistica vigente alla data di adozione del Piano Paesaggistico". Scheda dell'Allegato D bb) COMUNE DI TARVISIO. ABITATO COMUNALE DI TARVISIO E TERRENI CIRCOSTANTI, si riportano le considerazioni già espresse da questo Ufficio al superiore Ministero con nota ns prot. 1441 dd 22/01/2024.

Il Comune di Tarvisio aveva già sollevato in fase di osservazioni al piano, tale criticità, ritenendo la prescrizione troppo riduttiva del potere edificatorio nell'intero comune; tuttavia l'analisi paesaggistica e i valori riconosciuti in sede di redazione del piano avevano rilevato alcune criticità derivanti dalla possibile pressione insediativa turistica e da possibili interessi speculativi. La questione tuttavia era già stata sottoposta alla discussione del Comitato tecnico paritetico in sede di redazione del PPR e delle osservazioni. Tale tema era stato oggetto di Osservazione al PPR (Oss. n.4) del Comune di Tarvisio (cfr. Elab. Allegato 1 alla Delibera 584- 2018 disponibile sul sito <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestioneterritorio/FOGLIA21/>) e di cui si riportano le conclusioni:

“In sintesi il Piano paesaggistico è prevalente sugli strumenti urbanistici e sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione a incidenza territoriale e ogni soggetto competente nella pianificazione urbanistica e territoriale ha l'obbligo di conformarsi. Detto principio non è derogabile. Ne consegue che solo in specifiche situazioni, precisamente indicate nelle norme del PPRFVG, è stato possibile disporre delle eccezioni e rinviare allo strumento urbanistico vigente al momento dell'adozione del PPR. Tra queste eccezioni la norma citata dal Comune oggetto di osservazione. Trattandosi di eccezione contenuta nelle "prescrizioni d'uso" questa non può che essere rivolta al contenuto operativo, prescrittivo e cogente, dello strumento urbanistico generale e non anche al contenuto strategico che potrà comunque trovare espressione nella fase di adeguamento al PPR. L'osservazione del comune è pertanto accolta nella parte in cui esprime esigenza di spiegazione ma non nelle sue conclusioni: nella disciplina d'uso è pertanto inserita una disposizione riferita all'espressione "fatti salvi gli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR" utilizzata al Capo III riguardante i beni ex lege, tesa ad esplicitare che l'eccezione si riferisce solo alla componente operativa (norme e zonizzazione) dello strumento urbanistico generale comunale e non anche alla componente strategica. Dato che la questione ha carattere generale allo stesso modo è integrato l'articolo 20 delle NTA”.

Pertanto le attuali proposte di abrogazione della prescrizione contraddicono quanto stabilito in sede di osservazioni dalla stessa Regione FVG. La proposta di abrogazione della prescrizione inoltre riguarda 6 paesaggi (su 8) senza esprimere alcuna valutazione sui valori presenti in grado di arrivare all'obiettivo di graduazione della tutela, come invece concordato nell'ultimo Tavolo tecnico. In sintesi, nel corso della seduta del comitato del 22/11/2023 si era addivenuti a una sostanziale condivisione dell'obiettivo generale di graduazione della tutela per i diversi paesaggio riconosciuti dal PPR quindi di declinazione della prescrizione per i vari paesaggi. Tale proposta dovrebbe nascere da un'analisi paesaggistica accurata dei diversi valori presenti, degli obiettivi di qualità paesaggistica desiderati, dai valori riconosciuti dal PPR in modo da non andare a detrimento degli stessi. La "concessione" all'aumento dell'edificato dovrebbe prendere in considerazione inoltre la rigenerazione urbana di aree compromesse e degradate (es. Caserme dismesse) con una compensazione del consumo di suolo concesso in altri ambiti di tipo ricettivo e/o residenziale. Si ribadisce infine che spetta ai proponenti la modifica, la redazione di una proposta di modifica motivata e dettagliata, quantomeno completa di una relazione di adeguamento, stabilito che non è possibile declassare la prescrizione trasformandola in obiettivo e direttiva non immediatamente cogente per le motivazioni già espresse in sede di osservazioni al Piano (si vedano le osservazioni Elab. Allegato 1 alla Delibera 584-2018 disponibile sul sito <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/>).

Per quanto riguarda l'area industriale di Staranzano, le previsioni di un'area industriale (previsione di Zona territoriale omogenea D) di oltre 100 ettari complessivi, in parte (10%) in area di tutela paesaggistica, in sede di valutazione di coerenza è apparsa in evidente contrasto con gli indirizzi e le direttive dell'art. 23 delle NTA del PPR-FVG. Essa risulta inoltre contrastare con gli obiettivi generali del PPR-FVG (consumo di suolo, tutela dei



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio di Trieste: Piazza Libertà, 7 – 34135 / Tel. +39 040 4527511

Sede di Udine: Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEC: sabap-fvg@pec.cultura.gov.it / PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / <https://www.sabapfvg.cultura.gov.it>

corsi d'acqua ecc.), poiché tale previsione comporta l'edificazione di immobili di tipo industriale in aree attualmente ad uso agricolo in prossimità di un corso d'acqua tutelato.

Gli Agglomerati Industriali Di Interesse Regionale sono urbanisticamente individuati dal PURG del 1978 come zone omogenee "D1". Dal 1999 (ai sensi e per gli effetti della L.R. 3/99) le attività in tali aree sono regolate da un Piano Territoriale Infracregionale di stretta competenza dei Consorzi Industriali. È però necessario evidenziare come i piani citati non siano piani conformati al PPR-FVG, pur essendone sotto-ordinati.

Secondariamente si evidenzia che la lettera di codesta Direzione regionale fa riferimento all'attività di conformazione del PRG del Comune di Staranzano, ma i due piani regionali citati (PURG e PTI) non sono oggetto di tale procedimento, che è soprattutto la conformazione del PRG al PPR, strumento sovraordinato a tutti gli altri. Non appare quindi chiaro per quale motivo il PRG dovrebbe essere conforme al PURG e al PTI e non invece al PPR con il quale le previsioni delle aree industriali appaiono no del tutto coerenti.

Appare utile evidenziare come la previsione dell'area industriale di Staranzano risalgia al 1978 e il PURG sia uno strumento approvato prima dell'entrata in vigore della L. 431/1985 (cd. legge Galasso, aree tutelate per legge, tra cui i corsi d'acqua). La previsione di tale area industriale, rimasta fino ad oggi in gran parte inattuata, risale quindi ad un contesto culturale della pianificazione urbanistica ormai datato e che non ha recepito l'evoluzione della cultura della pianificazione dei decenni seguenti, la sensibilità verso i temi del consumo di suolo e della tutela del paesaggio. In conclusione, appare fuori luogo imputare alla Soprintendenza la responsabilità di una mancata coerenza tra piani urbanistici: sarebbe casomai il caso di condurre una discussione sulle previsioni degli "agglomerati industriali di interesse regionale" ormai risalenti negli anni in relazione al PPR sovraordinato.

Per quanto riguarda le conferenze di servizio paesaggistiche effettuate per la conformazione al PPR, agli Uffici risulta che:

- 4 comuni hanno chiuso le attività in modo definitivo; (Pordenone – Manzano – Sagrado – Codroipo) ai quali però vanno aggiunti:
- 12 Comuni che hanno completato con esito positivo le CDS (Caneva, Chiopris Viscone, Cormons, Mariano del Friuli, Pordenone, Precenico, Remanzacco, Rivignano Teor, San Giovanni al Natisone, Talmassons, Dignano e Campolongo Tapogliano (ultimi due alla firma del verbale);
- 3 Comuni stanno svolgendo le Conferenze di Conformazione (Fiumicello, Casarsa, Staranzano);
- 26 Comuni hanno avviato i tavoli tecnici e stanno svolgendo regolarmente le attività che le condurranno a breve alla convocazione della CDS di conformazione;
- 4 Comuni hanno adottato lo strumento ma non hanno concluso l'iter per problematiche di tipo urbanistico oppure non derivanti dal PPR (Mariano del Friuli, Precenico, Rivignano Teor, San Giovanni al Natisone);
- 4 Comuni hanno dovuto riavviare le CDS già convocate per un'errata gestione delle tempistiche (es. eccessiva fretta nella convocazione della CDS) in mancanza di un adeguato approfondimento di coerenza rispetto al PPR (Fanna e Latisana, Pradamano, Raveo).

Infine, l'Osservatorio per il paesaggio della Regione FVG ha reso visibile sul sistema Webgis del PPR-FVG https://webgiscarnia.regione.fvg.it/it/map/ppr_fvg/, la mappa delle conformazioni in atto, dalla quale si possono vedere i Comuni con attività di conformazione avviate e che risultano essere allo stato attuale circa 95.

L'attività di conformazione procede quindi con ritmi serrati, tra l'altro con un elevatissimo investimento in risorse da parte dei funzionari del Ministero e della Regione a partire già dal 2020 e un calendario fissato che prevede incontri per tavoli tecnici e CDS (Conferenza di servizi paesaggistica) con cadenza settimanale (di norma il giovedì), a volte bi-settimanale, e con calendari fissati per tutto l'anno 2024.

Appare quindi non corretto minimizzare il lavoro di conformazione dei funzionari regionali e ministeriali che richiede l'esame di corposa documentazione tecnica redatta dai professionisti incaricati, nonché la partecipazione a sedute e tavoli tecnici complessi che pongono questioni multidisciplinari e che possono durare diverse ore.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio di Trieste: Piazza Libertà, 7 – 34135 / Tel. +39 040 4527511

Sede di Udine: Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEC: sabap-fvg@pec.cultura.gov.it / PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / <https://www.sabapfvg.cultura.gov.it>

In merito al lungo procedimento di conformazione del comune di Sagrado, si evidenzia che agli atti della soprintendenza non risulta mai pervenuta alcuna trasmissione della delibera di approvazione del Consiglio Comunale e dei relativi allegati con elaborati aggiornati della variante PRG. Dalla comunicazione della Regione si apprende che questi furono trasmessi dal Comune al Servizio Pianificazione paesaggistica regionale in data 28/11 e 16/12/2022, ma la scrivente Soprintendenza è venuta in possesso degli elaborati oggetto di parere solo nel mese di aprile 2023 e a seguito di contatti avvenuti per le vie brevi. In seguito a tali contatti è stato celermente emesso il parere di competenza in data 7/6/2023.

In conclusione, si ritiene che il ritardo nella conclusione del procedimento non possa certo essere imputato alla condotta della Soprintendenza.

È certo indubbio che le prime esperienze di conformazione siano state più impegnative in termini di tempo impiegato; ma allo stato attuale le CDS si svolgono con regolarità e quasi senza particolari intoppi, i Comuni e i professionisti, nonché i funzionari del Ministero e della Regione impegnati hanno ormai messo a punto metodiche e tempistiche efficaci.

Si ritiene inoltre essenziale chiarire che l'attività di conformazione, secondo l'attuale metodologia, ha richiesto un intenso sforzo per impostare i procedimenti, formare i referenti delle amministrazioni e i tecnici incaricati, individuare tematiche, criticità, problemi, soluzioni e modalità condivise.

Tale attività ha oggi dato i suoi frutti: allo stato attuale (2023), ad esempio, è stato sufficiente un solo tavolo tecnico per convocare la CDS necessaria alla conformazione di un Comune complesso quale quello di Cividale del Friuli.

Per quanto riguarda gli asseriti ritardi da parte del Segretariato regionale di questo Ministero in merito alle conformazioni e agli adeguamenti, se certo nel caso di Sagrado si è registrato un elevato ritardo per le ragioni sopra ricordate, è però utile vedere come in tutti gli altri casi (non considerati però nella nota della Regione) i tempi di risposta dell'Ufficio periferico siano stati ampliamenti inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa, il più delle volte in pochissimi giorni, come appare evidente dai dati di seguito riportati:

CONFORMAZIONI

COMUNE	PROT. SABAP - ARRIVO	PROT. SR - PAR-TENZA
Pordenone	01.09.2021	23.09.2021
Manzano	07.02.2022	07.02.2022
Sagrado	07.04.2023	07.06.2023
Codroipo	29.08.2023	30.08.2023

Oltre 30 gg.

PARERI DI ADEGUAMENTO

COMUNE	PROT. SABAP - ARRIVO	PROT. SR - PAR-TENZA
Lauco	27.07.2023	03.08.2023
Tarvisio	10.07.2023	03.08.2023
Rive d'Arcano	22.09.2023	26.09.2023
Ravascletto	29.09.2023	03.10.2023
Povoletto	29.09.2023	03.10.2023
Duino Aurisina	29.09.2023	03.10.2023
Treppo Grande	29.09.2023	03.10.2023



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio di Trieste: Piazza Libertà, 7 – 34135 / Tel. +39 040 4527511

Sede di Udine: Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEC: sabap-fvg@pec.cultura.gov.it / PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / <https://www.sabapfvg.cultura.gov.it>

Sutrio	29.09.2023	09.10.2023
Doberdò del Lago	09.10.2023	11.10.2023
Spilimbergo	09.10.2023	11.10.2023
Pordenone	04.10.2023	19.10.2023
Gorizia	17.10.2023	19.10.2023
Montenars	25.10.2023	26.10.2023
Reana del Rojale	25.10.2023	26.10.2023
Rigolato	30.10.2023	07.11.2023
Pontebba	30.10.2023	07.11.2023
Trieste	06.11.2023	07.11.2023

Per quanto attiene infine alla proposta di modifica del regolamento regionale, fermo restando che tutte le proposte che abbiano come obiettivo il rafforzamento dell'attività di tutela paesaggistica unitamente al miglioramento della gestione del territorio, sono certo meritevoli della massima attenzione, questo Ufficio ha espresso le proprie considerazioni preliminari al superiore Ministero con la nota prot. prot. 1441 dd 22/01/2024 alla quale si rimanda, confermando la propria disponibilità a riesaminare la questione.

Il Soprintendente *ad interim*
dott. Andrea Pessina

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio di Trieste: Piazza Libertà, 7 – 34135 / Tel. +39 040 4527511

Sede di Udine: Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEC: sabap-fvg@pec.cultura.gov.it / PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / <https://www.sabapfvg.cultura.gov.it>



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine data protocollo

Direzione Generale Archeologia, Belle arti e
Paesaggio del Ministero della cultura
Servizio V – Tutela del paesaggio

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
dg-abap@cultura.gov.it
roccorosario.tramutola@cultura.gov.it
enrica.gialanella@cultura.gov.it

Segretariato regionale del
Ministero della cultura
per il Friuli Venezia Giulia

sr-fvg@pec.cultura.gov.it

Servizio pianificazione paesaggistica,
territoriale e strategica della Direzione
centrale infrastrutture e territorio

Dott.ssa Magda ULIANA

Direttore centrale Infrastrutture e Territorio

territorio@certregione.fvg.it
magda.uliana@regione.fvg.it

Direttore del Servizio biodiversità della
Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche

Ing. Fabrizio FATTOR

fabrizio.fattor@regione.fvg.it

Lettera inviata solo tramite posta elettronica.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6,
DPR 445/2000 ed art. 47 commi 1 e 2 D.lgs 82/2005

Prot n.	Vedi segnatura	Allegati	Risposta al foglio del	29/02/2024	N.	0137583
Class	1.31.01	Fasc.	5 Prot. Sabap del	01/03/2024	N.	4516

Oggetto:

Comitato tecnico paritetico per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.). Articolo 8 del Disciplinare di attuazione del protocollo d'intesa, come modificato dall'Accordo sottoscritto in data 26 ottobre 2021 fra il Ministero della Cultura e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CONVOCAZIONE per la data del 06/03/2024

Ordine del Giorno n. 2 - Art. 13 NTA del PPR. Adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPR. Illustrazione delle proposte di modifica dell'articolo 14 delle NTA del PPR, nonché degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del Regolamento di attuazione adottato con DPR Reg. 0126/2022 - Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale.

Trasmissione OSSERVAZIONI inerenti l'ordine del giorno n. 2



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 – 34135 – TRIESTE / Tel. +39 040 4527511
Sede staccata di Udine – Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559
PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fvg@pec.cultura.gov.it
<https://sabapfvg.cultura.gov.it>

In merito alla documentazione trasmessa a seguito della convocazione del Comitato tecnico paritetico di data 06 marzo 2024 e riguardante il tema in oggetto si riscontra quanto segue:

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO con le modifiche	Osservazioni
<p align="center">LR 5/2007 Parte III- PAESAGGIO Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<p align="center">LR 5/2007 Parte III- PAESAGGIO Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI</p>	
<p align="center">Allegato 3 D.P. Reg 24 aprile 2018, n. 0111/Pres - B Norme tecniche di attuazione</p> <p align="center">Aggiornato con la Variante 01/2023</p>	<p align="center">Allegato 3 D.P. Reg 24 aprile 2018, n. 0111/Pres - B Norme tecniche di attuazione</p> <p align="center">Aggiornato con la Variante 01/2023</p>	
<p align="center">Art. 14</p> <p align="center"><i>Conferenza di servizi</i></p> <p>1. Alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, partecipano i competenti organi del Ministero e la Regione. L'Ente proponente può invitare altresì le pubbliche amministrazioni che ritiene necessarie in relazione ai contenuti dello strumento urbanistico generale di conformazione al PPR13. Al fine di accertare se la proposta dell'ente vada sottoposta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), a un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) o a una verifica di assoggettabilità a VAS, possono essere acquisiti nella conferenza di servizi i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale.</p> <p>2. Il parere del Ministero, espresso in conferenza di servizi o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante in merito ai beni paesaggistici, in applicazione dell'articolo 145, comma 5, del Codice.</p> <p>3. I lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro il termine di 90 giorni. La conferenza di servizi può convocare in audizione i portatori di interessi diffusi.</p> <p>4. Qualora la conferenza di servizi non ritenga la proposta conforme al PPR, il verbale conclusivo dei lavori della conferenza evidenzia le diverse posizioni</p>	<p align="center">Art. 14</p> <p align="center"><i>Conferenza di servizi</i></p> <p>1. Alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, partecipano i competenti organi del Ministero e la Regione. L'Ente proponente può invitare altresì le pubbliche amministrazioni che ritiene necessarie in relazione ai contenuti dello strumento urbanistico generale di conformazione al PPR13. Al fine di accertare se la proposta dell'ente vada sottoposta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), a un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) o a una verifica di assoggettabilità a VAS, possono essere acquisiti nella conferenza di servizi i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale.</p> <p>2. Il parere del Ministero, espresso in conferenza di servizi o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante in merito ai beni paesaggistici, in applicazione dell'articolo 145, comma 5, del Codice.</p> <p>3. I lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro il termine di 90 giorni. La conferenza di servizi può convocare in audizione i portatori di interessi diffusi.</p> <p>4. Qualora la conferenza di servizi non ritenga la proposta conforme al PPR, il verbale conclusivo dei lavori della conferenza evidenzia le diverse posizioni</p>	



<p>espresse in quella sede. In tal caso, l'Ente proponente presenta una nuova proposta di conformazione dello strumento urbanistico generale al PPR che tiene conto di quanto evidenziato nel predetto verbale.</p> <p>5. Entro il termine di 60 giorni dalla eventuale pronuncia favorevole, anche con prescrizioni, della Conferenza di Servizi, l'Ente proponente adotta lo strumento urbanistico generale, secondo la normativa urbanistica vigente, adeguandolo alle eventuali prescrizioni.</p> <p>6. In caso di dissenso espresso dal competente organo del Ministero in sede di conferenza di servizi, lo strumento urbanistico eventualmente adottato e approvato non produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.</p> <p>7. In caso di mancata partecipazione dei competenti organi del Ministero alla conferenza di servizi, la Regione trasmette agli stessi gli esiti della conferenza, richiedendo la positiva verifica dell'avvenuta conformazione¹⁵ degli strumenti urbanistici, da esprimere entro il termine perentorio di 30 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.</p> <p>8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 6, la partecipazione dei competenti organi del Ministero al procedimento di adeguamento alle previsioni del PPR degli strumenti urbanistici attuativi, delle loro varianti e delle varianti agli strumenti urbanistici generali non sostanziali, ivi compresi quelli derivanti da accordi di programma, e in generale degli strumenti di cui all'articolo 57 quater, comma 4, della legge regionale 5/2007 è assicurata dall'acquisizione del parere del competente organo ministeriale, da esprimere entro il termine perentorio di 90 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e, nel caso di strumenti approvati successivamente alla conformazione, conferma gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.</p>	<p>espresse in quella sede. In tal caso, l'Ente proponente presenta una nuova proposta di conformazione dello strumento urbanistico generale al PPR che tiene conto di quanto evidenziato nel predetto verbale.</p> <p>5. Entro il termine di 60 giorni dalla eventuale pronuncia favorevole, anche con prescrizioni, della Conferenza di Servizi, l'Ente proponente adotta lo strumento urbanistico generale, secondo la normativa urbanistica vigente, adeguandolo alle eventuali prescrizioni.</p> <p>6. In caso di dissenso espresso dal competente organo del Ministero in sede di conferenza di servizi, lo strumento urbanistico eventualmente adottato e approvato non produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.</p> <p>7. In caso di mancata partecipazione dei competenti organi del Ministero alla conferenza di servizi, la Regione trasmette agli stessi gli esiti della conferenza, richiedendo la positiva verifica dell'avvenuta conformazione¹⁵ degli strumenti urbanistici, da esprimere entro il termine perentorio di 30 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.</p> <p>8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 6, la partecipazione dei competenti organi del Ministero al procedimento di adeguamento alle previsioni del PPR degli strumenti urbanistici attuativi, delle loro varianti e delle varianti agli strumenti urbanistici generali non sostanziali, ivi compresi quelli derivanti da accordi di programma, e in generale degli strumenti di cui all'articolo 57 quater, comma 4, della legge regionale 5/2007 è assicurata dall'acquisizione del parere del competente organo ministeriale, da esprimere entro il termine perentorio di 90 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e, nel caso di strumenti approvati successivamente alla conformazione, conferma gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.</p> <p>8 bis. Per l'adeguamento degli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, nonché delle varianti allo strumento urbanistico generale, di livello comunale, nonché le</p>	<p>Introduzione dell'art. 8 bis</p> <p>Viene imposto arbitrariamente un termine di 30 giorni che comprime ulteriormente (da 90 a 30 giorni) tempistiche attualmente già insufficienti per una corretta valutazione degli effetti delle varianti urbanistiche. Non si comprendono le motivazioni per la riduzione delle tempistiche che non vengono adeguatamente motivate e per le quali non si propone una soluzione se non la diminuzione della capacità amministrativa e di espressione del parere vincolante del Mic.</p> <p>Si sottolinea come le varianti puntuali e in particolare i piani attuativi possano costituire comunque procedimenti complessi che possono risultare non coerenti alle "Finalità e principi" e agli Obiettivi di qualità del paesaggio" stabiliti dal PPR-FVG con gli Art.li 1 e 8 delle NTA in modo da raggiungere uno sviluppo sostenibile, un uso consapevole del territorio, il minor consumo del suolo e la salvaguardia dei caratteri distintivi dei valori identitari del paesaggio.</p> <p>Ai piani attuativi e alle varianti puntuali possono essere demandati infatti interventi anche di grande impatto paesaggistico (modifica dei profili paesaggistici e di contesti tutelati) e dimensione, ad esempio in attuazione di grandi compendi industriali e/o commerciali, che possono determinare notevoli quantità di consumo di suolo, la necessità di realizzazione di edificazioni molto spesso di scarsa qualità (capannoni) la compromissione di profili paesaggistici per via delle altezze incongrue (es. Var. Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n. 58 denominato "LUNA BLU" - Comune di Lignano Sabbiadoro) e la compromissione di ambiti paesaggistici tutelati (si pensi all'esempio al mantenimento della zona D1 in comune di Staranzano). Si pensi a fenomeni urbanistici, anche non recenti e problematici, come la creazione di strade mercato con annesse zone industriali e/o artigianali (es. S.S. 13 Pontebbana, S.R: 56 a Pradamano, aree commerciali (es. Centro Commerciale Città Fiera) a volte ricadenti in ambiti di tutela paesaggistica.</p> <p>Le conseguenze dei piani attuativi pertanto non possono essere minimizzati e non necessitano di un procedimento abbreviato ma di una congrua tempistica per le valutazioni in quanto possono determinare effetti paesaggistici rilevanti. Da questi effetti non sono esenti nemmeno comuni di piccola dimensione nei quali gli effetti sulla tutela paesaggistica possono avere addirittura maggior impatto (es.</p>
--	--	--



	varianti derivanti da accordi di programma, il parere del competente organo ministeriale è rilasciato entro il termine perentorio di 30 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni.	Variante n. 28 al P.R.G.C. di Rigolato - Variante di "livello comunale" di cui al comma 1, dell'art. 63 sexies della LR 05/2007). <u>Si ritiene infondata pertanto senza una reale motivazione la riduzione arbitraria delle tempistiche che avrebbe il solo risultato di limitare l'azione amministrativa e di ridurre l'attività di tutela sul territorio regionale in nome della speditezza.</u> <u>Si ricorda infine come i comuni possano ricorrere in ogni caso i comuni alla conformazione dell'intero PRG per attivare le semplificazioni.</u>
DPRReg. 126/2022	DPRReg. 126/2022	
<i>Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale.</i>	<i>Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale.</i>	
Art. 4	Art. 4	
<i>Conferenza di servizi paesaggistica</i>	<i>Conferenza di servizi paesaggistica</i>	
1. La conferenza di servizi disciplinata all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle NTA del PPR, di seguito denominata Conferenza di servizi paesaggistica (CSP), è convocata dall'Amministrazione proponente, che la presiede, per la conformazione degli strumenti urbanistici, varianti e piani di cui all'articolo 2, comma 2. La CSP può essere convocata anche presso le sedi della Regione Friuli Venezia Giulia.	1. La conferenza di servizi disciplinata all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle NTA del PPR, di seguito denominata Conferenza di servizi paesaggistica (CSP), è convocata dall'Amministrazione proponente, che la presiede, per la conformazione degli strumenti urbanistici, varianti e piani di cui all'articolo 2, comma 2. La CSP può essere convocata anche presso le sedi della Regione Friuli Venezia Giulia.	
2. In attuazione del principio di copianificazione esprimono i propri pareri: a) in rappresentanza del MiC, il Segretario regionale del MiC, o suo delegato, che si avvale del supporto tecnico istruttorio della Soprintendenza; b) in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, il dirigente della struttura regionale competente in	2. In attuazione del principio di copianificazione esprimono i propri pareri: a) in rappresentanza del MiC, il Segretario regionale del MiC, o suo delegato, che si avvale del supporto tecnico istruttorio della Soprintendenza; b) in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, il dirigente	



<p>materia paesaggistica o suo delegato.</p> <p>3. Alla CSP, oltre all'Amministrazione proponente, alla Regione, al Segretariato e alla Soprintendenza, partecipano le altre Pubbliche Amministrazioni ritenute dall'Amministrazione proponente necessarie o interessate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, delle NTA del PPR. Le valutazioni espresse da detti soggetti non hanno valenza decisoria nella procedura di conformazione per quanto concerne i beni paesaggistici.</p> <p>4. Qualora, ai sensi del comma 3, siano interessate più strutture regionali, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).</p> <p>5. I rappresentanti e i partecipanti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere assistiti da funzionari dei rispettivi uffici.</p> <p>6. Gli atti e la documentazione tecnica da sottoporre all'esame della CSP sono indicati all'articolo 7 e sono allegati alla nota di convocazione della CSP inoltrata tramite posta elettronica certificata, a cura del soggetto proponente, agli Enti e Amministrazioni che partecipano alla CSP, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della stessa. La documentazione è resa disponibile anche sul server della Regione. Entro quindici giorni dalla ricezione della convocazione le amministrazioni coinvolte possono chiedere integrazioni documentali.</p> <p>7. Di ciascuna seduta della CSP viene redatto un verbale a cura dell'Amministrazione proponente che riassume sinteticamente le fasi essenziali della discussione, del percorso decisionale e delle valutazioni dei componenti e dei soggetti intervenuti. E' consentita la registrazione delle sedute previo espresso avviso ai partecipanti. In tal caso le registrazioni fanno parte integrante del verbale. Le sedute della CSP possono essere svolte in forma telematica, mediante l'uso di piattaforme web, purché siano individuati sistemi che consentano di</p>	<p>della struttura regionale competente in materia paesaggistica o suo delegato.</p> <p>3. Alla CSP, oltre all'Amministrazione proponente, alla Regione, al Segretariato e alla Soprintendenza, partecipano le altre Pubbliche Amministrazioni ritenute dall'Amministrazione proponente necessarie o interessate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, delle NTA del PPR. Le valutazioni espresse da detti soggetti non hanno valenza decisoria nella procedura di conformazione per quanto concerne i beni paesaggistici.</p> <p>4. Qualora, ai sensi del comma 3, siano interessate più strutture regionali, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).</p> <p>5. I rappresentanti e i partecipanti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere assistiti da funzionari dei rispettivi uffici.</p> <p>6. Gli atti e la documentazione tecnica da sottoporre all'esame della CSP sono indicati all'articolo 7 e sono allegati alla nota di convocazione della CSP inoltrata tramite posta elettronica certificata, a cura del soggetto proponente, agli Enti e Amministrazioni che partecipano alla CSP, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della stessa. La documentazione è resa disponibile anche sul server della Regione. Entro quindici giorni dalla ricezione della convocazione le amministrazioni coinvolte possono chiedere integrazioni documentali.</p> <p>7. Di ciascuna seduta della CSP viene redatto un verbale a cura dell'Amministrazione proponente che riassume sinteticamente le fasi essenziali della discussione, del percorso decisionale e delle valutazioni dei componenti e dei soggetti intervenuti. E' consentita la registrazione delle sedute previo espresso avviso ai partecipanti. In tal caso le registrazioni fanno parte integrante del verbale. Le sedute della CSP possono essere svolte in forma telematica, mediante l'uso di piattaforme web, purché siano</p>	
--	--	--



<p>identificare con certezza i rappresentanti e i partecipanti e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e la possibilità di approvazione del verbale.</p> <p>8. Nel verbale sono indicati: a) il luogo, la data, l'orario di inizio e di termine della seduta; b) l'oggetto degli argomenti esaminati; c) i nominativi dei componenti presenti e assenti; d) i nominativi dei soggetti invitati e dei funzionari presenti; e) i pareri espressi corredati da adeguata motivazione connessa alla questione oggetto di discussione e riferita agli interessi specificamente rappresentati. Laddove il parere disponga prescrizioni, le medesime devono essere chiare e specifiche ai fini del loro puntuale recepimento. Sono allegate al verbale le note scritte eventualmente presentate; f) le decisioni di rinvio, sospensione o ritiro di previsioni oggetto di valutazione, i chiarimenti, le osservazioni, le precisazioni e le modifiche richieste e le decisioni assunte.</p> <p>9. Lo schema del verbale è diramato mediante posta elettronica ai componenti della CDS e ai soggetti presenti alla seduta. Al medesimo sono apportate le precisazioni richieste dai componenti e dai partecipanti. Il verbale è dato per letto, salvo che ne sia richiesta la lettura in tutto o in parte prima dell'approvazione. Il verbale come rettificato e integrato è approvato con la sua sottoscrizione in calce. Il verbale della CSP è approvato e sottoscritto dal rappresentante dell'Amministrazione che presiede la CSP, dal rappresentante del Segretariato, dal rappresentante della Soprintendenza, dal rappresentante della Regione e dal verbalizzante.</p> <p>10. Il verbale della seduta finale reca la valutazione sulla proposta di conformazione espressa dal MiC e dalla Regione e costituisce atto conclusivo dei lavori della CSP e atto essenziale per l'adozione dello strumento urbanistico. Qualora non sia approvato al termine della seduta, è approvato e sottoscritto mediante dichiarazione di concordanza.</p> <p>11. Qualora la CSP non ritenga di valutare positivamente la proposta di conformazione il verbale conclusivo evidenzia le diverse motivate posizioni espresse in quella sede. L'Ente proponente può presentare una nuova</p>	<p>individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i rappresentanti e i partecipanti e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e la possibilità di approvazione del verbale.</p> <p>8. Nel verbale sono indicati: a) il luogo, la data, l'orario di inizio e di termine della seduta; b) l'oggetto degli argomenti esaminati; c) i nominativi dei componenti presenti e assenti; d) i nominativi dei soggetti invitati e dei funzionari presenti; e) i pareri espressi corredati da adeguata motivazione connessa alla questione oggetto di discussione e riferita agli interessi specificamente rappresentati. Laddove il parere disponga prescrizioni, le medesime devono essere chiare e specifiche ai fini del loro puntuale recepimento. Sono allegate al verbale le note scritte eventualmente presentate; f) le decisioni di rinvio, sospensione o ritiro di previsioni oggetto di valutazione, i chiarimenti, le osservazioni, le precisazioni e le modifiche richieste e le decisioni assunte.</p> <p>9. Lo schema del verbale è diramato mediante posta elettronica ai componenti della CDS e ai soggetti presenti alla seduta. Al medesimo sono apportate le precisazioni richieste dai componenti e dai partecipanti. Il verbale è dato per letto, salvo che ne sia richiesta la lettura in tutto o in parte prima dell'approvazione. Il verbale come rettificato e integrato è approvato con la sua sottoscrizione in calce. Il verbale della CSP è approvato e sottoscritto dal rappresentante dell'Amministrazione che presiede la CSP, dal rappresentante del Segretariato, dal rappresentante della Soprintendenza, dal rappresentante della Regione e dal verbalizzante.</p> <p>10. Il verbale della seduta finale reca la valutazione sulla proposta di conformazione espressa dal MiC e dalla Regione e costituisce atto conclusivo dei lavori della CSP e atto essenziale per l'adozione dello strumento urbanistico. Qualora non sia approvato al termine della seduta, è approvato e sottoscritto mediante dichiarazione di concordanza. Lo schema di verbale di cui al comma 9, nonché il verbale della seduta finale deve essere sottoscritto entro il termine perentorio di trenta quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Superato tale termine, la proposta di conformazione in esso contenuta è valutata positivamente.</p>	<p>Art. 4 Integrazione al comma 10</p> <p>Si conviene sulla necessità di normare la firma del verbale conclusivo della conferenza fornendo tempistiche certe per la sottoscrizione. Tuttavia il termine proposto non può risultare perentorio configurando una forma di silenzio assenso.</p> <p>Tale principio è contrario a quanto previsto dall'Art. 14 c. 2 delle NTA del PPR in applicazione dell'art. 145 c. 5 del D.lgs. 42/2004. Il verbale infatti configura le decisioni e le valutazioni prese in sede di conferenza di servizi nella valutazione della "proposta di conformazione" e deve riportare tutte le valutazioni dei vari componenti.</p> <p>La proposta di conformazione, valutata positivamente, ha come risultato la "dequotazione" del parere del Soprintendente che da obbligatorio e vincolante, diviene obbligatorio ma non vincolante. Tale "dequotazione" può avvenire solamente per <u>parere espresso</u> reso all'interno della conferenza, pertanto attraverso la sottoscrizione del verbale. Tale previsione è coerente con le Norme tecniche di attuazione del PPR ai sensi dell'art. 14 comma 4.</p> <p>Risulta chiaro come in assenza della sottoscrizione (paventato silenzio assenso) non si possa presupporre l'espressione di alcun parere formale e che quindi non si configuri un parere positivo, ma semmai un "silenzio rigetto".</p> <p>Si sottolinea inoltre come spetti al comune interessato presiedere la Conferenza di Servizi Paesaggistica e redigere il verbale nel modo più completo possibile. La proposta di introdurre un <u>termine perentorio</u> per l'amministrazione statale risulta pertanto inammissibile in quanto non coerente con i disposti normativi degli Art. 145 c. 5 del D.lgs. 42/2004 e degli art. 13 e 14 delle NTA del PPR FVG.</p> <p>Risulta invece condivisibile il termine di 45 giorni indicati per la sottoscrizione del verbale <u>senza perentorietà e con termine ordinatorio</u>.</p> <p>Si fa presente come per alcune conferenze di servizi il comune interessato abbia riportato solamente parzialmente e/o con omissioni quanto espresso in Conferenza di Servizi paesaggistica obbligando questo Ufficio a procedere a una <u>revisione sostanziale</u> dei verbali stessi che ha comportato un inevitabile allungamento dei termini (es.</p>
--	---	--



<p>proposta che tiene conto di quanto evidenziato nel predetto verbale e convoca una nuova Conferenza di servizi.</p> <p>12. In caso di pronuncia favorevole congiunta, l'Ente proponente adotta lo strumento urbanistico o il piano adeguandolo alle eventuali prescrizioni ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle NTA del PPR. Nella deliberazione di adozione è data evidenza dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni all'interno degli elaborati di variante o di piano.</p> <p>13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, delle NTA del PPR il parere del MiC, espresso in CSP o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante sulle previsioni urbanistiche che interessano i beni paesaggistici. Nelle aree non interessate da beni paesaggistici orienta e supporta, con effetto non vincolante, la pianificazione in relazione alla necessità di coerenza delle previsioni urbanistiche per le finalità di cui all'articolo 10 delle NTA del PPR.</p> <p>14. Qualora la variante interessi beni tutelati dalla Parte seconda del decreto legislativo 42/2004, la Soprintendenza si riserva la facoltà di esprimere il proprio parere sui beni culturali anche in sede di Conferenza di Servizi paesaggistica. Qualora il parere non sia reso in sede di Conferenza di servizi, il medesimo è acquisito dalla Regione ai sensi delle disposizioni statali vigenti e ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 12, lettera c), della legge regionale 5/2007. Restano impregiudicati i livelli autorizzativi successivi sui beni culturali.</p> <p>15. I lavori della CSP devono concludersi entro novanta giorni dalla data della prima riunione, salvo sospensioni eventualmente rese necessarie per integrazioni documentali, accertamenti tecnici, richiesta di modifiche o al fine di acquisire il parere del Comitato tecnico paritetico nei casi e ai sensi dell'articolo 12 delle NTA del PPR.</p> <p>16. Lo strumento urbanistico comunale approvato dall'Amministrazione proponente è trasmesso alla Regione, al Segretariato e alla Soprintendenza per gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 4.</p>	<p>11. Qualora la CSP non ritenga di valutare positivamente la proposta di conformazione il verbale conclusivo evidenzia le diverse motivate posizioni espresse in quella sede. L'Ente proponente può presentare una nuova proposta che tiene conto di quanto evidenziato nel predetto verbale e convoca una nuova Conferenza di servizi.</p> <p>12. In caso di pronuncia favorevole congiunta, l'Ente proponente adotta lo strumento urbanistico o il piano adeguandolo alle eventuali prescrizioni ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle NTA del PPR. Nella deliberazione di adozione è data evidenza dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni all'interno degli elaborati di variante o di piano.</p> <p>13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, delle NTA del PPR il parere del MiC, espresso in CSP o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante sulle previsioni urbanistiche che interessano i beni paesaggistici. Nelle aree non interessate da beni paesaggistici orienta e supporta, con effetto non vincolante, la pianificazione in relazione alla necessità di coerenza delle previsioni urbanistiche per le finalità di cui all'articolo 10 delle NTA del PPR.</p> <p>14. Qualora la variante interessi beni tutelati dalla Parte seconda del decreto legislativo 42/2004, la Soprintendenza si riserva la facoltà di esprimere il proprio esprime il proprio parere sui beni culturali anche in sede di Conferenza di Servizi paesaggistica. Qualora il parere non sia reso in sede di Conferenza di servizi, il medesimo è acquisito dalla Regione ai sensi delle disposizioni statali vigenti e ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 12, lettera c), della legge regionale 5/2007. Restano impregiudicati i livelli autorizzativi successivi sui beni culturali.</p> <p>15. I lavori della CSP devono concludersi entro novanta giorni dalla data della prima riunione, salvo sospensioni eventualmente rese necessarie per integrazioni documentali, accertamenti tecnici, richiesta di modifiche o al fine di acquisire il parere del Comitato tecnico paritetico nei casi e ai sensi dell'articolo 12 delle NTA del PPR.</p>	<p>comuni di Staranzano, Moimacco e Marano Lagunare solo per citare alcuni esempi recenti).</p> <p>Pertanto alla luce di questi esiti recenti a maggior ragione l'applicazione del silenzio assenso non risulta applicabile.</p>
--	--	--



	<p>16. Lo strumento urbanistico comunale approvato dall'Amministrazione proponente è trasmesso alla Regione, al Segretariato e alla Soprintendenza per gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 4.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>Adeguamento al PPR</i></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, della legge regionale 5/2007, l'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede: a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati; b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004; c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti come individuati dal PPR in applicazione dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.</p> <p>2. Le previsioni degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le attività di conformazione dello strumento urbanistico generale.</p> <p>3. Sono oggetto del parere di adeguamento del MiC di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR, strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale in quanto aventi efficacia conformativa sulla porzione di territorio comunale interessato. Con riferimento alla legislazione regionale vigente in materia di pianificazione sono oggetto di adeguamento in particolare: a) varianti urbanistiche puntuali di cui all'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che interessino beni paesaggistici; b) le varianti di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007, che interessino beni paesaggistici; c) i piani attuativi comunali (PAC) e loro varianti, che interessino beni paesaggistici; d) piani territoriali infraregionali (PTI) e loro varianti; e) i piani comunali di settore e le loro varianti rientranti nella sfera di applicazione dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, che interessino beni paesaggistici; f) varianti agli strumenti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>Adeguamento al PPR</i></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, della legge regionale 5/2007, l'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede: a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati; b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004; c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti come individuati dal PPR in applicazione dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.</p> <p>2. Le previsioni degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le attività di conformazione dello strumento urbanistico generale.</p> <p>3. Sono oggetto del parere di adeguamento del MiC di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR, strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale in quanto aventi efficacia conformativa sulla porzione di territorio comunale interessato. Con riferimento alla legislazione regionale vigente in materia di pianificazione sono oggetto di adeguamento in particolare: a) varianti urbanistiche puntuali di cui all'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che interessino beni paesaggistici; b) le varianti di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007, che interessino beni paesaggistici; c) i piani attuativi comunali (PAC) e loro varianti, che interessino beni paesaggistici; d) piani territoriali infraregionali (PTI) e loro varianti; e) i piani comunali di settore e le loro varianti rientranti nella sfera di applicazione dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, che interessino beni paesaggistici; f) varianti agli strumenti</p>	



<p>urbanistici e ai piani che interessino beni paesaggistici necessarie alla realizzazione di progetti di opere che sono approvati con procedimenti aventi effetto di variante urbanistica (quali, a titolo esemplificativo, accordi di programma, sportelli unici, autorizzazioni uniche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità), nonché eventuali varianti che modifichino strumenti e piani vigenti in applicazione di procedimenti amministrativi non ricadenti nella specifica disciplina procedurale urbanistica.</p> <p>4. Sono altresì oggetto di parere di adeguamento: a) i piani approvati da altri Enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale; b) le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004.</p> <p>5. Nell'ambito della procedura di adeguamento possono essere rappresentate con idonea documentazione anche precisazioni e definizioni di dettaglio ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera f), delle NTA del PPR e del relativo Allegato del PPR.</p> <p>6. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 3 approvati antecedentemente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali non trovano applicazione le semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004.</p> <p>7. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 3 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali, il Segretariato conferma le semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, qualora già in essere, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti.</p>	<p>urbanistici e ai piani che interessino beni paesaggistici necessarie alla realizzazione di progetti di opere che sono approvati con procedimenti aventi effetto di variante urbanistica (quali, a titolo esemplificativo, accordi di programma, sportelli unici, autorizzazioni uniche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità), nonché eventuali varianti che modifichino strumenti e piani vigenti in applicazione di procedimenti amministrativi non ricadenti nella specifica disciplina procedurale urbanistica.</p> <p>4. Sono altresì oggetto di parere di adeguamento: a) i piani approvati da altri Enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale; b) le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004.</p> <p>5. Nell'ambito della procedura di adeguamento possono essere rappresentate con idonea documentazione anche precisazioni e definizioni di dettaglio ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera f), delle NTA del PPR e del relativo Allegato del PPR.</p> <p>6. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 3 approvati antecedentemente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali non trovano applicazione le semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004.</p> <p>7. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 3 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali, il Segretariato conferma le semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, qualora già in essere, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti. Superato tale termine, le semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5 del d.l.gs. 42/2004, si ritengono confermate.</p>	<p>Modifica all'Art. 5 comma 7</p> <p>Deve essere esclusa l'applicabilità del silenzio assenso in quanto non espressamente previsto dalla disciplina statale inerente la tutela paesaggistica e non coerente con i disposti normativi degli Art. 145 c. 5 del D.lgs. 42/2004 del PPR-FVG. Tale previsione di termine perentorio NON risulta accoglibile e dovrà pertanto essere stralciata.</p>
<p align="center">Art. 6</p>	<p align="center">Art. 6</p>	



<i>Parere del MiC</i>	<i>Parere del MiC</i>	
<p>1. Sono oggetto del parere del MiC di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR ai fini dell'adeguamento al medesimo gli strumenti urbanistici e le varianti declinati all'articolo 5, commi 3 e 4.</p> <p>2. Ai fini dell'acquisizione del parere del MiC, gli enti proponenti trasmettono al Segretariato, alla Soprintendenza e alla Regione le proposte degli strumenti urbanistici e delle varianti di cui al comma 1 prima dell'adozione dei medesimi. In attuazione del principio di leale collaborazione e, ove possibile, con modalità improntate alla massima speditezza ed informalità, la Soprintendenza può sentire la struttura regionale competente in materia di paesaggio allo scopo di approfondire la documentazione tecnica che correda la proposta e la propria istruttoria.</p> <p>3. Qualora l'oggetto dello strumento o della variante sottenda un interesse regionale oppure riguardi strumenti di pianificazione territoriale approvati dalla Regione, la struttura regionale competente in materia di paesaggio, su indicazione della Giunta regionale, può partecipare al procedimento di adeguamento. La partecipazione può avvenire: a) inviando al Segretariato e alla Soprintendenza proprie valutazioni istruttorie. Il MiC si esprime rendendo specifica motivazione sulle valutazioni istruttorie della Regione; b) indicendo una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 241/1990 entro i successivi trenta giorni dalla ricezione degli atti. Alla conferenza partecipano, oltre ai rappresentanti del Ministero, della Regione e dell'ente procedente, gli altri enti locali territorialmente interessati e, ove necessario, altri enti o soggetti istituzionali interessati.</p> <p>4. Il parere del MiC</p> <p>è formalizzato dal Segretariato sulla base delle valutazioni tecnico istruttorie della Soprintendenza ed è inoltrato per conoscenza anche alla Regione, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti e della documentazione tecnica. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale</p>	<p>1. Sono oggetto del parere del MiC di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR ai fini dell'adeguamento al medesimo gli strumenti urbanistici e le varianti declinati all'articolo 5, commi 3 e 4.</p> <p>2. Ai fini dell'acquisizione del parere del MiC, gli enti proponenti trasmettono al Segretariato, alla Soprintendenza e alla Regione le proposte degli strumenti urbanistici e delle varianti di cui al comma 1 prima dell'adozione dei medesimi. In attuazione del principio di leale collaborazione e, ove possibile, con modalità improntate alla massima speditezza ed informalità, la Soprintendenza può sentire la struttura regionale competente in materia di paesaggio allo scopo di approfondire la documentazione tecnica che correda la proposta e la propria istruttoria.</p> <p>3. Qualora l'oggetto dello strumento o della variante sottenda un interesse regionale oppure riguardi strumenti di pianificazione territoriale approvati dalla Regione, la struttura regionale competente in materia di paesaggio, su indicazione della Giunta regionale, può partecipare al procedimento di adeguamento. La partecipazione può avvenire: a) inviando al Segretariato e alla Soprintendenza proprie valutazioni istruttorie. Il MiC si esprime rendendo specifica motivazione sulle valutazioni istruttorie della Regione; b) indicendo una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 241/1990 entro i successivi trenta giorni dalla ricezione degli atti. Alla conferenza partecipano, oltre ai rappresentanti del Ministero, della Regione e dell'ente procedente, gli altri enti locali territorialmente interessati e, ove necessario, altri enti o soggetti istituzionali interessati.</p> <p>4. Il parere del MiC</p> <p>è formalizzato dal Segretariato sulla base delle valutazioni tecnico istruttorie della Soprintendenza ed è inoltrato per conoscenza anche alla Regione, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti e della documentazione tecnica. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale</p>	



<p>ad assenso.</p> <p>5. I termini del procedimento sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 241/1990 o, nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, al fine di acquisire il parere del Comitato tecnico paritetico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, delle NTA del PPR.</p> <p>6. Il parere del MiC: a) ha effetto vincolante sulle previsioni urbanistiche che interessano i beni paesaggistici; b) nelle aree non interessate da beni paesaggistici orienta e supporta con effetto non vincolante la pianificazione in relazione alla necessità di coerenza delle previsioni urbanistiche per le finalità di cui all'articolo 10 delle NTA del PPR. Restano impregiudicati i livelli autorizzativi sui beni del decreto legislativo 42/2004.</p> <p>7. I contenuti vincolanti di cui al comma 6, lettera a), richiamati nel parere del MiC sono obbligatoriamente assunti nelle varianti e, negli strumenti urbanistici, nell'atto di adozione della variante.</p> <p>8. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali, il Segretariato regionale del MiC effettua la verifica ai sensi dell'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 ai fini della eventuale conferma delle semplificazioni ivi previste qualora già in essere. A tal fine i Comuni trasmettono al Segretariato e alla Soprintendenza gli strumenti urbanistici approvati.</p> <p>9. Successivamente all'approvazione dello strumento urbanistico, del piano o del progetto, ai fini dell'aggiornamento delle banche dati regionali è assicurata da parte dei Comuni la trasmissione in formato digitale, anche all'Amministrazione regionale, della relativa documentazione.</p>	<p>ad assenso.</p> <p>5. I termini del procedimento sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 241/1990 o, nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, al fine di acquisire il parere del Comitato tecnico paritetico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, delle NTA del PPR.</p> <p>6. Il parere del MiC: a) ha effetto vincolante sulle previsioni urbanistiche che interessano i beni paesaggistici; b) nelle aree non interessate da beni paesaggistici orienta e supporta con effetto non vincolante la pianificazione in relazione alla necessità di coerenza delle previsioni urbanistiche per le finalità di cui all'articolo 10 delle NTA del PPR. Restano impregiudicati i livelli autorizzativi sui beni del decreto legislativo 42/2004.</p> <p>7. I contenuti vincolanti di cui al comma 6, lettera a), richiamati nel parere del MiC sono obbligatoriamente assunti nelle varianti e, negli strumenti urbanistici, nell'atto di adozione della variante.</p> <p>8. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali, il Segretariato regionale del MiC effettua la verifica ai sensi dell'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 ai fini della eventuale conferma delle semplificazioni ivi previste qualora già in essere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dello strumento urbanistico approvato. Il superamento di detto termine conferma le semplificazioni in essere. A tal fine i Comuni trasmettono al Segretariato e alla Soprintendenza gli strumenti urbanistici approvati.</p> <p>9. Successivamente all'approvazione dello strumento urbanistico, del piano o del progetto, ai fini dell'aggiornamento delle banche dati regionali è assicurata da parte dei Comuni la trasmissione in formato digitale, anche all'Amministrazione regionale, della relativa documentazione.</p>	<p>Modifica Art. 6 comma 8</p> <p>Risulta giuridicamente esclusa l'applicabilità del silenzio assenso in quanto non espressamente previsto dalla disciplina statale inerente alla tutela paesaggistica.</p> <p>Si chiedono chiarimenti in merito all'eliminazione del controllo relativo alla verifica finale degli elaborati. Il rischio è che i comuni adottino e approvino strumenti non allineati con gli esiti delle conferenze di servizi.</p>
---	--	--



<p align="center">Art. 7, comma 1</p> <p align="center"><i>(Documentazione tecnica per la conformazione o l'adeguamento al PPR)</i></p> <p>1. Ai fini della valutazione delle proposte di conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani, gli enti proponenti trasmettono alla Regione, al Segretariato e alla Soprintendenza la documentazione secondo quanto previsto dal MODELLO per la conformazione di cui all'ALLEGATO A e, in particolare: a) Relazione illustrativa corredata da tavola del quadro conoscitivo; b) Carta della parte statutaria; c) Carta delle reti strategiche del PPR; d) Carta del paesaggio; e) Carta degli aspetti scenico percettivi; f) Elaborato cartografico che evidenzia le relazioni tra i contenuti di PPR e le previsioni urbanistiche di conformazione; g) Relazione relativa alle aree a rischio/potenziale archeologico corredata dalle schede delle aree medesime; h) Relazione forestale qualora siano proposte significative precisazioni delle delimitazioni delle superfici boscate comunali; i) Shape file degli strati informativi del PPR di cui si propone la modifica ed eventuali nuovi strati informativi utilizzati per definire la proposta di Piano; j) Shape file aggiornato del nuovo azzonamento del territorio; k) Rapporto ambientale di VAS; l) Elaborato di Sintesi.</p>	<p align="center">Art. 7, comma 1</p> <p align="center"><i>(Documentazione tecnica per la conformazione o l'adeguamento al PPR)</i></p> <p>1. Ai fini della valutazione delle proposte di conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani, gli enti proponenti trasmettono alla Regione, al Segretariato e alla Soprintendenza la documentazione secondo quanto previsto dal MODELLO per la conformazione di cui all'ALLEGATO A e, in particolare: a) Relazione illustrativa corredata da tavola del quadro conoscitivo; b) Carta della parte statutaria; c) Carta delle reti strategiche del PPR; d) Carta del paesaggio; e) Carta degli aspetti scenico percettivi; f) Elaborato cartografico che evidenzia le relazioni tra i contenuti di PPR e le previsioni urbanistiche di conformazione; g) Relazione relativa alle aree a rischio/potenziale archeologico corredata dalle schede delle aree medesime; h) Relazione forestale qualora siano proposte significative precisazioni delle delimitazioni delle superfici boscate comunali; i) Shape file degli strati informativi del PPR di cui si propone la modifica ed eventuali nuovi strati informativi utilizzati per definire la proposta di Piano; j) Shape file aggiornato del nuovo azzonamento del territorio; k) Rapporto ambientale di VAS; l) Elaborato di Sintesi.</p>	
<p align="center">Art. 9</p> <p align="center"><i>Coordinamento del PPR con strumenti di pianificazione, di programmazione, di regolamentazione o di pianificazione di settore</i></p> <p>1. In attuazione dell'articolo 10 delle NTA del PPR, gli strumenti di pianificazione, di programmazione, di regolamentazione non interessanti beni paesaggistici si coordinano con il PPR e a tale fine contengono una relazione che assicuri coerenza con finalità e obiettivi del PPR e attuazione, con motivata discrezionalità, degli indirizzi e delle direttive del PPR. Le autorità proponenti sono tenute ad esaminare le interferenze con le finalità e gli obiettivi del PPR in attuazione del principio di cui al comma 4.</p> <p>2. In attuazione dell'articolo 15 delle NTA del PPR, il presente articolo detta modalità applicative per il coordinamento con il PPR degli strumenti di pianificazione regionale di</p>	<p align="center">Art. 9</p> <p align="center"><i>Coordinamento del PPR con strumenti di pianificazione, di programmazione, di regolamentazione o di pianificazione di settore</i></p> <p>1. In attuazione dell'articolo 10 delle NTA del PPR, gli strumenti di pianificazione, di programmazione, di regolamentazione non interessanti beni paesaggistici si coordinano con il PPR e a tale fine contengono una relazione che assicuri coerenza con finalità e obiettivi del PPR e attuazione, con motivata discrezionalità, degli indirizzi e delle direttive del PPR. Le autorità proponenti sono tenute ad esaminare le interferenze con le finalità e gli obiettivi del PPR in attuazione del principio di cui al comma 4. Tale adempimento non interessa le varianti di livello comunale.</p> <p>2. In attuazione dell'articolo 15 delle NTA del PPR, il presente articolo detta modalità</p>	<p>Integrazione all'Art. 9 comma 1</p> <p>Non si comprende il risultato atteso dall'integrazione del comma 1 che tende a escludere le varianti non interessanti beni paesaggistici dal coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione. Tale impostazione non sembra conforme all'utilizzo di strumenti di piano moderni (come il PPR) improntati ai principi della <u>progettazione integrata del territorio</u> in grado cioè di affrontare tematiche sociali, culturali, paesaggistiche e ambientali nell'attività di pianificazione urbanistica.</p> <p>Inoltre si ricorda che il combinato disposto dall'art. 143, comma 9° e dall'art. 145, comma 3°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. prevede che i piani paesaggistici prevalgano su tutti gli strumenti di pianificazione di tipo urbanistico e sono cogenti per gli strumenti urbanistici.</p> <p>A tal proposito si ribadiscono le Finalità e i principi del PPR-FVG (art. 1) che ,in coerenza con il D.lgs. 42/2004, stabiliscono che il Piano paesaggistico regionale (PPR-FVG), con <u>riferimento all'intero territorio regionale</u>, riconosce la struttura territoriale,</p>



<p>settore che, anche se non generano effetti conformativi sul territorio, determinano effetti sul paesaggio, sui beni paesaggistici o su ulteriori contesti paesaggistici.</p> <p>3. Gli strumenti di cui al comma 2 si coordinano con il PPR e a tale fine contengono una relazione che assicuri coerenza agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive del PPR e conformità con le prescrizioni del PPR.</p> <p>4. Le previsioni degli strumenti di cui al presente articolo non possono pregiudicare le attività di conformazione dello strumento urbanistico generale.</p> <p>5. La verifica di coerenza al PPR degli strumenti e piani di cui al presente articolo è assicurata dalla consultazione dei competenti organi periferici del MiC nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ovvero, se non assoggettati a VAS, l'autorità competente, prima dell'adozione dei medesimi, trasmette alla Regione e ai competenti organi periferici del MiC una nota informativa, corredata da relazione di coerenza, con la quale comunica la prossima adozione dello strumento. Entro trenta giorni la Regione e gli organi del Ministero possono trasmettere le proprie osservazioni che assumono carattere vincolante per i beni paesaggistici.</p>	<p>applicative per il coordinamento con il PPR degli strumenti di pianificazione regionale di settore che, anche se non generano effetti conformativi sul territorio, determinano effetti sul paesaggio, sui beni paesaggistici o su ulteriori contesti paesaggistici.</p> <p>3. Gli strumenti di cui al comma 2 si coordinano con il PPR e a tale fine contengono una relazione che assicuri coerenza agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive del PPR e conformità con le prescrizioni del PPR.</p> <p>4. Le previsioni degli strumenti di cui al presente articolo non possono pregiudicare le attività di conformazione dello strumento urbanistico generale.</p> <p>5. La verifica di coerenza al PPR degli strumenti e piani di cui al presente articolo è assicurata dalla consultazione dei competenti organi periferici del MiC nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ovvero, se non assoggettati a VAS, l'autorità competente, prima dell'adozione dei medesimi, trasmette alla Regione e ai competenti organi periferici del MiC una nota informativa, corredata da relazione di coerenza, con la quale comunica la prossima adozione dello strumento. Entro trenta giorni la Regione e gli organi del Ministero possono trasmettere le proprie osservazioni. che assumono carattere vincolante per i beni paesaggistici.</p>	<p>gli aspetti e i caratteri derivanti dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, e definisce gli indirizzi strategici volti alla tutela, alla valorizzazione, al ripristino e alla creazione di paesaggi <u>al fine di orientare e armonizzare le sue trasformazioni (soprattutto urbanistiche).</u></p> <p><u>Il pericolo derivante dall'integrazione del comma 1 può determinare la mancanza di verifica della coerenza della variante urbanistica proposta, (anche se questa non interessa beni paesaggistici) con le finalità e gli obiettivi del PPR che potrebbe portare a varianti non coerenti con il PPR e che potrebbero addirittura mettere a rischio il <u>procedimento di conformazione generale e produrre fin dalla loro adozione effetti e danni paesaggistici non più recuperabili.</u></u></p> <p><u>La proposta non appare condivisibile in quanto rappresenta un passo indietro verso l'obiettivo (sviluppato dal PPR con la conformazione) di una progettazione integrata del territorio.</u></p> <p>Si chiede quindi di sviluppare la proposta negli intenti e obiettivi attesi e/o di rimodularli affinché risultino conformi ai dettati del D.Lgs. 42/2004 e ai principi e finalità del PPR e quindi ai principi della Pianificazione paesaggistica integrata in grado di orientare e armonizzare le trasformazioni urbanistiche sull'intero territorio regionale.</p> <p>A titolo di esempio si possono citare progetti recenti riguardanti ad esempio diverse autorizzazioni uniche per nuovi campi agrivoltaici, in grado di compromettere lo stato dei luoghi con un utilizzo urbanistico incoerente a principi e finalità del PPR in aree, che seppure non ricomprese all'interno di aree tutelate, avrebbero potuto (e dovuto) essere tutelate se il piano regolatore avesse concluso il processo di conformazione al PPR. A tal proposito si può citare ad esempio la recente approvazione del campo fotovoltaico di Leonacco Basso in Comune di Tricesimo e Tavagnacco, ma gli esempi sui campi fotovoltaici sono molteplici.</p> <p>Pertanto la coerenza alle finalità e principi del PPR, anche per aree escluse da tutela paesaggistica, appare comunque strumento utile (e necessario) per indirizzare e orientare le trasformazioni urbanistiche e la pianificazione. Sarebbe pertanto opportuno potenziare tale aspetto e non procedere all'eliminazione con leggerezza in nome della speditezza come da proposta regionale.</p> <p>A tal fine si nota come dal comma 5 sia stata</p>
---	--	---



		<p>eliminata la seguente parte (caratteri barrati): “Entro trenta giorni la Regione e gli organi del Ministero possono trasmettere le proprie osservazioni che assumono carattere vincolante per i beni paesaggistici.”</p> <p>Si chiede di chiarire quale risultato sia atteso.</p>
<p>Art. 10</p> <p><i>Coordinamento con la valutazione ambientale strategica</i></p> <p>1. I piani e le varianti generali di conformazione al PPR di cui all'articolo 63 bis, comma 3, lettera i bis) della legge regionale 5/2007 sono sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'articolo 3 viene acquisito il parere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti significativi. Nell'ambito della CSP di cui all'articolo 4 la documentazione di piano o variante è corredata dal rapporto ambientale di VAS di cui all'art. 7, comma 1, lettera k).</p> <p>2. I piani e le varianti e di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, sono oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS secondo le indicazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo). A tal fine, come indicato all'articolo 7, comma 3, lettera h), nell'ambito del procedimento di adeguamento la documentazione di piano o variante è corredata dal rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS ovvero, nei casi non compresi all'articolo 6 comma 3 e 3 bis del decreto legislativo 152/2006, dal rapporto ambientale. La verifica di assoggettabilità a VAS si conclude prima dell'adozione del piano o della variante e la VAS successivamente alla loro adozione.</p>	<p>Art. 10</p> <p><i>Coordinamento con la valutazione ambientale strategica</i></p> <p>1. I piani e le varianti generali di conformazione al PPR di cui all'articolo 63 bis, comma 3, lettera i bis) della legge regionale 5/2007 sono sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'articolo 3 viene acquisito il parere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti significativi. Nell'ambito della CSP di cui all'articolo 4 la documentazione di piano o variante è corredata dal rapporto ambientale di VAS di cui all'art. 7, comma 1, lettera k).</p> <p>2. I piani e le varianti e di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, nonché le varianti di cui all'articolo 67 septies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, sono oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS secondo le indicazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo). A tal fine, come indicato all'articolo 7, comma 3, lettera h), nell'ambito del procedimento di adeguamento la documentazione di piano o variante è corredata dal rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS ovvero, nei casi non compresi all'articolo 6 comma 3 e 3 bis del decreto legislativo 152/2006, dal rapporto ambientale. La verifica di assoggettabilità a VAS si conclude prima dell'adozione del piano o della variante e la VAS successivamente alla loro adozione.</p>	

In generale in merito alle modalità di conformazione introdotta (in modo unilaterale) di cui all'articolo 67 septies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, si ritiene che:



- la proposta comprime di fatto la potestà statale di tutela paesaggistica riducendo in maniera inaccettabile i termini previsti;
- l'attività di conformazione "speciale" così come proposta, nel perseguire esclusivamente la massima speditezza delle procedure, vanifichi la componente strategica del PPR; non risulta infatti chiaro il risultato atteso che dovrebbe invece perseguire un progetto integrato di paesaggio capace di indirizzare anche la pianificazione territoriale dando corso alle finalità e ai principi del PPR in attuazione dell'art. 143 c. 5 del D.lgs 42/2004 come sta invece avvenendo attualmente nella attività di conformazione fin qui svolta;
- la procedura di "conformazione speciale" prevista appiattisce e assimila la procedura di conformazione a un processo più simile a quanto previsto attualmente per l'adeguamento, attivo allo stato attuale per le varianti puntuali di sola rilevanza comunale ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 5 del 2007 con il rischio che le varianti possano produrre effetti non controllabili sul territorio regionale e non aderenti ai principi di tutela paesaggistica del PPR;

In conclusione, si ritiene di dover ribadire come:

- il principio posto alla base della copianificazione, così come ratificato nell'Intesa, prevede che qualsiasi modifica alle norme regionali, Norme Tecniche di attuazione e/o regolamenti inerenti al PPR vengano predisposte, sulla base di un costante confronto e mediante un processo condiviso per l'individuazione di forma e contenuti; ne consegue che la copianificazione non può ridursi ad una mera verifica *ex post* di proposte prodotte unilateralmente dalla Regione Friuli Venezia Giulia e non può costituire un avallo di processi non condivisi fin dall'origine;
- ad oggi, a fronte dell'iniziativa di procedere unilateralmente alla sostanziale revisione delle Norme e Regolamenti del PPR, senza la necessaria attività di copianificazione con questo Ministero, prevista dall'articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non sussistono le condizioni per addvenire alla verifica e concertazione su tutte le proposte di modifica esaminate;
- prendendo tuttavia atto delle esigenze manifestate da codesta Regione, si conferma la disponibilità a continuare il confronto al fine di pervenire a condivise forme di agevolazione del processo di conformazione dei piani urbanistici comunali purché comunque sufficienti a garantire il raggiungimento dei necessari obiettivi di tutela stabiliti dal Piano paesaggistico regionale.

Infine, anche in considerazione di quanto riferito a conclusione dell'ultima riunione del Comitato Tecnico Paritetico del 24 gennaio u.s., qualora codesta Amministrazione Regionale dovesse procedere, in via unilaterale, alla approvazione delle modifiche proposte, apportando così una sostanziale revisione delle Norme del PPR, non si attuerebbe la necessaria attività di copianificazione con gli Uffici di questo Ministero, prevista dall'articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

**Il Soprintendente *ad interim*
dott. Andrea Pessina**

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i*

05/03/2024



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Libertà, 7 – 34135 – TRIESTE / Tel. +39 040 4527511
Sede staccata di Udine – Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559
PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fvg@pec.cultura.gov.it
<https://sabapfvg.cultura.gov.it>



Ministero della cultura
SECRETARIATO REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Prot. n. vedi segnatura All. -

Class. 34.28.07/6/2024

*Invio solo tramite mail/PEC
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43,
comma 6
D.P.R. 445/2000 e art. 47 commi 1 e 2
D. Lgs. 82/2005*

Trieste, data del protocollo

A Dott.ssa Magda ULIANA
Direttore centrale Infrastrutture e Territorio
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -
TRIESTE
territorio@certregione.fvg.it

Ing. Cristina AMIRANTE
Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -
TRIESTE
assessoreterritorio@regione.fvg.it

e p.c.

Segretariato Generale del MiC
ROMA
sg@pec.cultura.it

dott. Franco Milan
Direttore Generale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia – TRIESTE
Regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Dott. Luigi LA ROCCA
Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio
ROMA
Dg-abap@pec.cultura.gov.it

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA
1Servizio V – Paesaggio
Direzione generale ABAP - ROMA
Dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Avvocatura della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Dott.ssa Daniela IURI
avvocatura@certregione.fvg.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio Giuridico-Legislativo - TRIESTE
cr.processo.legislativo@regione.fvg.it



Oggetto: **Comitato tecnico paritetico per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico Regionale (P.P.R.). Articolo 8 del Disciplinare di attuazione del protocollo d'intesa, come modificato dall'Accordo sottoscritto in data 26 ottobre 2021 fra il Ministero della Cultura e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica normativa**

In riferimento a quanto comunicato da codesto Ufficio con nota prot.n. 25675 del 16.01.2024 (agli atti di questo Ufficio con prot.n. 141 del 16.01.2024), che si allega alla presente per opportuna conoscenza di quanti in indirizzo (all. 1), anche in considerazione di quanto emerso nel corso della riunione del Comitato tecnico effettuata in data 24.01.2024, viste le proposte di modifica normativa contenute nella su citata nota, questo Ufficio, viste le competenze assegnate ai Segretariati regionali del MiC dall'art. 40 c.2 in materia di rapporto con le Regioni e di redazione congiunta dei piani paesaggistici dal DPCM 169/2019, condividendo le valutazioni formulate dalla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia con nota prot.n. 1441 del 22.01.2024 (agli atti di questo ufficio con prot.n. 248 del 23.01.2024), comunica quanto segue.

Premesso che la proposta normativa che l'Assessore alle infrastrutture e territorio intenderebbe presentare in Giunta regionale ovvero al Consiglio Regionale al fine di risolvere alcune presunte criticità procedurali conseguenti alla fase di prima applicazione del Regolamento di attuazione adottato con Decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2022, nr. 0126/Pres, concernente l'attività di conformazione degli strumenti urbanistici comunali al Piano Paesaggistico regionale, appaiono estendere, in maniera significativa e generalizzata, alcune misure di semplificazione procedurale già previste dall'art. 63 sexies della legge regionale n. 5/2007 per alcune limitate fattispecie di varianti agli strumenti urbanistici comunali nel caso di adeguamento dei medesimi al PPR, introducendo con il nuovo art. 63 septies un "procedimento speciale" per tutte le "varianti di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR".

Entrando nel merito delle specifiche proposte si evidenzia quanto segue.

Osservazioni all'ipotesi di variante di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 57 quater, soggetta al procedimento speciale.

Il Regolamento di attuazione (DPRReg 126/2022) è stato redatto in attuazione dell'articolo 57 quater, comma 6, e dell'articolo 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e disciplina le modalità attuative del procedimento di conformazione o di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale (così come delineate dalle norme tecniche di attuazione del PPR-FVG - artt. 13 e 14) e a tale fine detta disposizioni procedurali e applicative. Il regolamento è il frutto di un lavoro di tipo tecnico e giuridico durato circa tre anni e risultato di un confronto costante, coordinato e condiviso con la Regione, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, il Segretariato Regionale del MiC, la Soprintendenza, effettuato in sede di Comitato tecnico paritetico. Il regolamento ha affrontato questioni complesse e problematiche sollevate durante le prassi operative inerenti ai primi procedimenti di adeguamento e l'avvio delle prime conformazioni degli strumenti urbanistici in seguito all'approvazione del PPR-FVG. Il regolamento, cioè, ha fatto tesoro di un periodo di confronto e di "asestamento"



del nuovo piano paesaggistico, e soprattutto di una fase di ascolto e confronto con i Comuni, al fine di comprendere come il PPR potesse essere recepito negli strumenti urbanistici degli stessi, al fine di attuarne compiutamente il progetto. Il Regolamento, pertanto, rappresenta uno strumento elaborato congiuntamente tra Regione e Ministero che ha determinato una condivisione di intenti inerente alla tutela paesaggistica di competenza statale, con l'obiettivo di garantire, assicurando ogni utile supporto agli enti locali nelle diverse fasi di elaborazione delle nuove varianti anche preliminarmente all'avvio delle specifiche procedure, il buon esito del processo di conformazione di detti piani urbanistici al Piano paesaggistico regionale.

L'affermazione per cui la procedura dev'essere necessariamente oggetto di nuova valutazione e ponderazione rispetto al raggiungimento dell'obiettivo finale non risulta del tutto chiara in quanto si tratta di uno strumento già condiviso con la Regione stessa; si conviene tuttavia che il regolamento possa essere oggetto di miglioramenti e modifiche, da sottoporre al Comitato tecnico paritetico.

Per quanto attiene alla proposta di modifica del regolamento avanzata da codesta Regione si sottolinea in primo luogo come l'attività di conformazione non possa essere banalizzata a mero recepimento dei contenuti prescrittivi dei beni paesaggistici. Il procedimento di conformazione infatti deve dare attuazione alle potenzialità che il PPR fornisce attraverso la sua componente strategica; tale obiettivo, certamente ambizioso e complesso, non può essere raggiunto riducendo l'attività al solo principio della "massima speditezza". Pur prendendo atto che l'attività di conformazione avrà bisogno ancora di diverso tempo per attuare pienamente il PPR, il procedimento dovrà assicurare le prerogative di tutela paesaggistica (garantendo la partecipazione degli organi ministeriali) nel rispetto della disciplina d'uso del PPR stesso. Si fa presente come, a fronte dei primi procedimenti di conformazione obiettivamente lunghi, attualmente la conformazione richieda dai 6 ai 9 mesi a fronte dell'attivazione delle varie premialità e come siano oltre 90 (su 219 totali) i Comuni che risultano averla avviata e spesso prossimi alla conclusione.

Si ricorda che la parte strategica è composta dalla declinazione alla scala comunale degli obiettivi di qualità paesaggistica relativi alla definizione di una "Rete dei beni culturali", di una "Rete della mobilità lenta" e di una "Rete ecologica"; elementi che potranno concorrere a costruire un progetto d'insieme e di tutela e valorizzazione dei valori paesaggistici presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia e riconosciuti dal PPR. La parte strategica rappresenta un contenuto certamente innovativo non solo per la Pianificazione territoriale regionale, ma anche per quella nazionale. Tale componente è stata infatti riconosciuta da esperti del settore come componente altamente innovativa in grado di perseguire un progetto integrato di paesaggio capace di indirizzare anche la pianificazione territoriale. Si ritiene dunque che l'attività di conformazione "speciale" così come proposta, nel perseguire esclusivamente la massima speditezza delle procedure, semplifichi la componente strategica; non risulta inoltre del tutto chiaro il risultato atteso, se non quello di rinunciare alle innovazioni, anche in chiave urbanistica, apportate dal PPR-FVG nella sua parte strategica e culturale, peraltro non dando corso alle finalità e ai principi del PPR in attuazione dell'art. 143 c. 5 del D.lgs 42/2004.

In particolare si rilevano alcune criticità e dubbi:

- In primo luogo si ritiene che la procedura di conformazione venga assimilata a una procedura più simile a quanto previsto per un adeguamento, procedura attiva allo stato attuale per le varianti puntuali di sola rilevanza comunale ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 5 del 2007;
- tale procedura incentiverebbe di fatto il mero adeguamento puntuale senza sfruttare le potenzialità del PPR-FVG sull'intero territorio comunale e/o nelle aree escluse da tutela paesaggistica;
- la procedura tende a incentivare le varianti puntuali con un'evidente perdita della visione generale e progettuale che si ottiene nell'attività di conformazione attuale;



- come risultato atteso si verrebbero a creare differenze notevoli tra Comuni e territori che daranno piena attuazione al PPR e quelli che invece procederanno alla mera conformazione, vanificando la componente strategica del PPR e mettendo a rischio l'attuazione del progetto di Piano complessivo, che prevede, tra le altre cose, l'integrazione di reti strategiche (dei beni culturali –della mobilità lenta –ecologica) che per natura devono essere programmate con uno sguardo più ampio.

A livello applicativo permangono alcune perplessità:

- Non risulta chiaro nella proposta come definire le fattispecie di varianti e i requisiti per assoggettare i piani comunali alle diverse procedure di conformazione (speciale/semplificata oppure ordinaria); il rischio è che si inneschi una corsa per “rientrare” all'interno dei parametri della conformazione semplificata con il pericolo che nascano difficoltà applicative e di interpretazione; tale facoltà non può essere demandata ai soli Comuni o alle autocertificazioni;

- Non risultano chiare le elaborazioni necessarie e la documentazione da produrre per la procedura semplificata rispetto all'attuale procedura ordinaria di conformazione;

- Non si comprende se di fatto saranno oggetto di conformazione speciale e semplificata i soli territori ricadenti all'interno degli ambiti tutelati paesaggisticamente, richiedendo il mero recepimento di obiettivi, indirizzi e prescrizioni. Tale ipotesi non risulta coerente con le finalità del PPR in quanto non conforme alle Finalità e principi del PPR (Art. 1 delle NTA) per cui il Piano paesaggistico regionale, con riferimento all'intero territorio regionale, ne riconosce la struttura territoriale, gli aspetti e i caratteri derivanti dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, e definisce gli indirizzi strategici volti alla tutela, alla valorizzazione, al ripristino e alla creazione di paesaggi al fine di orientare e armonizzare le sue trasformazioni.

In particolare per quanto attiene alle proposte di introduzione ex novo dell'articolo 63 septies (variante di conformazione del PRGC al PPR) nella legge regionale 5/2007 si esprimono le seguenti osservazioni al testo proposto (riportato in corsivo):

Comma 5:

5. Successivamente alla conclusione del Tavolo tecnico e prima dell'adozione della variante, il Comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7 delle norme tecniche di attuazione del PPR per l'acquisizione del relativo parere. In sede di Conferenza di servizi paesaggistica il Segretariato del MiC, quale unico referente anche per gli altri organi periferici dello stesso Ministero, esprime il proprio parere sui beni culturali tutelati dalla Parte seconda del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune adotta la variante di conformazione adeguandoli alle eventuali prescrizioni.

- Si sottolinea come tale modifica incida negativamente su attività statali il cui funzionamento è definito da Regolamento ministeriale; si segnala la necessità di sostituire il termine “Segretariato per il Mic del FVG” con “Ministero (Mic)” o “Ufficio competente del MiC”;

- Appaiono, inoltre, necessari chiarimenti circa l'espressione del parere inerente alla parte II del Codice; “[...] *esprime il proprio parere sui beni culturali tutelati dalla Parte seconda del decreto legislativo 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*”, **risultando mancante** – forse a causa di un semplice refuso - **la parte inerente alla tutela paesaggistica oggetto di conformazione** (Parte III del D.Lgs 42/2004);

Comma 11:

11. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2, lettera b bis), per i quali è stato acquisito il parere della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, trasmettendo gli strumenti urbanistici generali



comunali di cui al presente articolo, conformati e approvati, al competente organo del Ministero della cultura, il quale si esprime nel termine perentorio di trenta giorni.

La modifica richiesta introduce una forma di silenzio assenso con l'introduzione di un termine perentorio che risulta inammissibile in quanto non coerente con i disposti normativi degli Art. 145 c. 5 del D.lgs. 42/2004 e agli art. 13 e 14 delle NTA del PPR-FVG. Tale previsione di termine perentorio deve pertanto essere stralciata.

Punto 1-Articolo 4, commi 9 e 10

Si conviene sulla necessità di normare la firma del Verbale conclusivo della conferenza fornendo tempistiche certe per la sottoscrizione. Tuttavia il termine proposto non può risultare perentorio configurando una forma di silenzio assenso. Tale principio è contrario a quanto previsto dall'Art. 14 c. 2 delle NTA del PPR in applicazione dell'art. 145 c. 5 del D.lgs. 42/2004. Il verbale infatti configura le decisioni e le valutazioni prese in sede di conferenza di servizi nella valutazione della "proposta di conformazione" e deve riportare tutte le valutazioni dei vari componenti.

La proposta di conformazione, valutata positivamente, ha come risultato la "dequotazione" del parere del Soprintendente che da obbligatorio e vincolante, diviene obbligatorio ma non vincolante. Tale "dequotazione" può avvenire solamente per parere espresso reso all'interno della conferenza, pertanto attraverso la sottoscrizione del verbale. Tale previsione è inoltre coerente con le Norme tecniche di attuazioni del PPR ai sensi dell'art. 14 comma 4. Risulta chiaro come in assenza della sottoscrizione (paventato silenzio assenso) non ci sia l'espressione di alcun parere formale e quindi non si configuri un parere positivo, ma semmai un "silenzio rigetto".

Si sottolinea inoltre come spetti al Comune presiedere la Conferenza di Servizi Paesaggistica e la redazione del verbale nel modo più completo possibile.

La proposta di introdurre un termine perentorio per l'Amministrazione statale risulta pertanto inammissibile in quanto non coerente con i disposti normativi degli Art. 145 c. 5 del D.lgs. 42/2004 e degli art. 13 e 14 delle NTA del PPR FVG.

Risulta invece condivisibile il termine di 45 giorni indicati per la sottoscrizione del verbale senza perentorietà.

Punto 2-articolo 4, comma 14

Si accoglie la riformulazione del seguente comma: *"Qualora la variante interessi beni tutelati dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004, la Soprintendenza esprime il proprio parere in sede di Conferenza dei servizi paesaggistica. Restano impregiudicati i livelli autorizzativi successivi sui beni culturali?"*.

La semplificazione appare condivisibile fermo restando impregiudicati i livelli autorizzativi successivi sui beni culturali.

Punto 3 –articolo 5, comma 7 7:

"Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 3 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali, il Segretariato conferma le semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, qualora già in essere, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, superato tale termine, le semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5 del D.lgs. 42/2004, si ritengono confermate".

Si rimanda a quanto già espresso nei punti precedenti.

Deve essere esclusa l'applicabilità del silenzio assenso in quanto non espressamente previsto dalla disciplina statale inerente la tutela paesaggistica.



Nella proposta viene, inoltre, ridotto arbitrariamente il termine da 90 giorni a 30 giorni per la risposta: si sottolinea come tale “semplificazione” porti a una riduzione della capacità di risposta del Ministero, già resa difficile dalle note carenze di personale. Il termine di 30 giorni risulta pertanto del tutto inadeguato.

Si sottolinea inoltre come tale riduzione sia allo stato attuale non coerente con l’art. 14 delle NTA del PPR (comma 8).

Punto 4–articolo 6, comma 8

Si vedano le osservazioni di cui al punto precedente.

Risulta giuridicamente esclusa l’applicabilità del silenzio assenso in quanto non espressamente previsto dalla disciplina statale inerente alla tutela paesaggistica.

Punto 5-articolo 7 comma 1e Punto 7 –articolo 10 comma 2

Per quanto di competenza di questo Ufficio non vi è alcuna osservazione. Tali modifiche dovranno essere oggetto di esame con gli uffici regionali preposti a tali procedure e a patto che restino impregiudicati i livelli normativi previsti per la tutela.

Punto 6–articolo 9 commi 1 e 5

Il comma 1 del regolamento è così riformulato nella proposta di codesto Ufficio regionale: *“In attuazione dell’articolo 10 delle NTA del PPR, gli strumenti di pianificazione, di programmazione, di regolamentazione non interessanti beni paesaggistici si coordinano con il PPR e a tale fine contengono una relazione che assicuri coerenza con finalità e obiettivi del PPR e attuazione, con motivata discrezionalità, degli indirizzi e delle direttive del PPR. Le autorità proponenti sono tenute ad esaminare le interferenze con le finalità e gli obiettivi del PPR in attuazione del principio di cui al comma 4. Tale adempimento non interessa le varianti agli strumenti urbanistici comunali generali”*

Il comma 5 è così riformulato: *“La verifica di coerenza al PPR degli strumenti e piani di cui al presente articolo è assicurata dalla consultazione dei competenti organi periferici del MiC nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ovvero, se non assoggettati a VAS, l’autorità competente, se diversa dalla Regione, prima dell’adozione dei medesimi, trasmette alla Regione e ai competenti organi periferici del MiC una nota informativa, corredata da relazione di coerenza, con la quale comunica la prossima adozione dello strumento. Entro trenta giorni la Regione e gli organi del Ministero possono trasmettere le proprie osservazioni”*.

Si chiedono chiarimenti circa le modifiche proposte, dal momento che non risultano chiari gli effetti attesi.

Si ribadisce tuttavia che le Finalità e i principi del PPR-FVG (art. 1) in coerenza con il D.lgs. 42/2004 stabiliscono che *il Piano paesaggistico regionale (PPR), con riferimento all’intero territorio regionale, ne riconosce la struttura territoriale, gli aspetti e i caratteri derivanti dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, e definisce gli indirizzi strategici volti alla tutela, alla valorizzazione, al ripristino e alla creazione di paesaggi al fine di orientare e armonizzare le sue trasformazioni.*

A tal fine si nota come dal comma 5 sia stata eliminata la seguente parte (caratteri barrati):

~~“Entro trenta giorni la Regione e gli organi del Ministero possono trasmettere le proprie osservazioni che assumono carattere vincolante per i beni paesaggistici.”~~

Si chiede quindi di sviluppare la proposta negli intenti e obiettivi attesi e/o di rimodularli affinché risultino conformi ai dettati del D.Lgs. 42/2004 e ai principi e finalità del PPR e quindi ai principi della Pianificazione paesaggistica integrata in grado di orientare e armonizzare le trasformazioni urbanistiche sull’intero territorio regionale.

Proposta di modifica delle Norme tecniche di attuazione del PPR, in dettaglio:

1) articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR:



Si propone la seguente riformulazione: “fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 6, la partecipazione dei competenti organi del Ministero al procedimento di adeguamento alle previsioni del PPR degli strumenti urbanistici attuativi, delle loro varianti e delle varianti agli strumenti urbanistici generali, è assicurata dall’acquisizione del parere del competente organo ministeriale, da esprimere entro il termine perentorio di 90 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e, nel caso di strumenti approvati successivamente alla conformazione, conferma gli effetti di cui all’articolo 146, comma 5, del Codice.”

La conferma degli effetti non appare possibile per silenzio assenso sulla base delle considerazioni già espresse nei punti precedenti.

2) Modifica all'art. 8 bis

“Per l’adeguamento degli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, nonché delle varianti allo strumento urbanistico generale, di livello comunale, nonché le varianti derivanti da accordi di programma, il parere del competente organo ministeriale è rilasciato entro il termine perentorio di 30 giorni, decorso il quale si avvera il silenzio assenso”.

Viene posto arbitrariamente un termine di 30 giorni che comprime ulteriormente (da 90 a 30 giorni !) tempistiche attualmente ampiamente insufficienti.

3) Assorbimento del parere paesaggistico

Il parere di adeguamento rispetto alla variante si adotta nella maggior parte dei casi per silenzio assenso. Si potrebbe ragionevolmente ipotizzare che l’autorizzazione paesaggistica possa assorbire anche la valutazione paesaggistica sulla variante urbanistica.

Fermi restando il procedimento e la documentazione prevista attualmente per le istanze di adeguamento delle varianti urbanistiche soggette ad adeguamento, si può pensare all’espressione del parere di adeguamento in concomitanza al parere paesaggistico nel procedimento di Variante solo se le tempistiche da assumere per i due procedimenti sono quelle del procedimento principale e quindi di 90 giorni, come attualmente previsto per le istanze di adeguamento. In via collaborativa potrebbero essere valutate possibilità di atti plurimi di coordinamento (es. Art. 16. del DPR 31/2017) con tempistiche adeguate alla complessità delle varianti e degli interventi.

In conclusione, ritenuto di dover ribadire come:

– il principio posto alla base della copianificazione, così come ratificato nell’Intesa, prevede che qualsiasi modifica alle norme regionali, Norme Tecniche di attuazione e/o regolamenti inerenti al PPR vengano predisposte, sulla base di un costante confronto e mediante un processo condiviso per l’individuazione di forma e contenuti; ne consegue che la copianificazione non può ridursi ad una mera verifica ex post di proposte prodotte unilateralmente dalla Regione Friuli Venezia Giulia e non può costituire un avallo di processi non condivisi fin dall’origine;

– ad oggi, a fronte dell’iniziativa di procedere unilateralmente alla sostanziale revisione delle Norme e Regolamenti del PPR, senza la necessaria attività di copianificazione con questo Ministero, prevista dall’articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non sussistono le condizioni per addivenire alla verifica e concertazione su tutte le proposte di modifica esaminate;

prendendo tuttavia atto delle esigenze manifestate da codesta Regione, si conferma la disponibilità da parte di questo Segretariato a continuare il confronto al fine di pervenire a condivise forme di agevolazione del processo di conformazione dei piani urbanistici comunali purché comunque sufficienti a garantire il raggiungimento dei necessari obiettivi di tutela stabiliti dal Piano paesaggistico regionale.



Infine, anche in considerazione di quanto riferito a conclusione dell'ultima riunione del Comitato Tecnico Paritetico del 24 gennaio u.s., qualora codesta Amministrazione Regionale dovesse procedere, in via unilaterale, alla approvazione delle modifiche proposte, apportando così una sostanziale revisione delle Norme del PPR, non si attuerebbe la necessaria attività di copianificazione con gli Uffici di questo Ministero, prevista dall'articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Direttore
dott. Andrea PESSINA
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate)





Ministero
della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

*Lettera inviata solo tramite posta elettronica.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6,
DPR 445/2000 ed art. 47 commi 1 e 2 D.lgs 82/2005.*

Udine / Trieste,

Spettabile Consiglio Regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
ai sigg.ri componenti della IV Commissione
permanente
alla c.a. Presidente Alberto Budai
cr.segreteria.quartacommissione@regione.fvg.it

e p.c.
Direzione Generale ABAP
Servizio V
ROMA
Dg-abap.servizio5@cpec.cultura.gov.it

Prot n.	Allegati	Risposta al foglio	N.
		del	
Class	asc	Prot. Sabap del	N.

Oggetto: INVITO AD AUDIZIONE presso la IV COMMISSIONE PERMANENTE - 12 MARZO 2024 ORE 10.30
- Audizione in merito al disegno di legge n. 16 "Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio" d'iniziativa della Giunta regionale.
OSSERVAZIONI

Si inviano come richiesto alcune osservazioni per gli aspetti di competenza di questo Ufficio in merito alla proposta di Legge Regionale n. 16, citata in oggetto.

Si precisa che le presenti osservazioni devono essere considerate quali preliminari, dal momento che il breve preavviso concesso dalla convocazione (pervenuta in data 05/03/2024 e priva in allegato della proposta di legge oggetto di discussione) non ha consentito tutti gli approfondimenti che sarebbero stati necessari per affrontare i temi interessati dal disegno di legge regionale n. 16, dal titolo "Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio".

Riservandoci quindi un maggiore e più compiuto approfondimento, anche con il necessario coinvolgimento degli Uffici centrali del nostro Ministero, nel più ampio spirito di collaborazione vogliamo con voi condividere alcune considerazioni, che nascono da una lettura del testo che, per le ragioni appena evidenziate, potrebbe anche non essere scevra di errata comprensione di alcuni passaggi, fatto di cui ci scusiamo anticipatamente. Nondimeno riteniamo che sia importante non far mancare in questa sede di dibattito un primo nostro contributo.

In data 11/03/2024 con nota prot. 5080 abbiamo trasmesso ai membri della Commissione copia di alcune delle note (nnss prot. 732 SR; 4197 ABAP-FVG; 4796 SABAP-FVG) intercorse negli ultimi mesi tra gli

Uffici periferici del nostro Ministero e la Direzione Centrale Infrastrutture della Regione in merito allo stato delle attività di conformazione degli strumenti comunali al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e alle proposte di modifica sia della Legge Regionale 5/2007 sia del Regolamento di Attuazione, il DPreg 126/2022. Siamo consapevoli che le note possono risultare di non facile lettura, ma esse sono utili, a nostro avviso, ad aver conto del dibattito che si sta svolgendo tra uffici statali e uffici regionali e ad individuare con lucidità i problemi ad oggi riscontrati, analisi dalla quale si deve partire per individuare in maniera quanto più possibile appropriata le soluzioni da proporre.

I problemi a nostro avviso emersi in merito alle attività di conformazione possono essere così riassunti:

- a) Carenza di personale nelle strutture comunali, regionali e ministeriali;
- b) Carenza di professionalità specialistiche;
- c) Necessità di affrontare temi senza dubbio complessi che richiedono un'analisi su ampia scala, ma qualora semplificati eccessivamente fanno perdere di senso l'intero Piano Paesaggistico, risultato che dopo così tanto lavoro riteniamo debba essere evitato.

Lo schema di disegno di legge n. 16 nella parte relativa al paesaggio (Capo III) interviene su tre leggi regionali:

- LR 5/2007 recante Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio;
- LR 19/2009 recante Codice regionale dell'edilizia;
- LR 22/2009 recante Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione.

Va innanzitutto sottolineato che alcune delle modifiche che si vorrebbero introdurre non interessano solo temi di natura strettamente urbanistica e di pianificazione territoriale, ma si riflettono anche sulla tutela paesaggistica, sulla quale lo Stato ha competenza esclusiva. È importante sottolinearlo perché riteniamo fondamentale non vanificare l'importante lavoro fin qui svolto in maniera condivisa tra Regione e Ministero della Cultura in osservanza di quanto statuito dal Codice dei Beni Culturali e deve quindi essere evitato qualsiasi tentativo unilaterale di introdurre modalità che hanno come principale effetto il depotenziamento delle capacità di tutela delle strutture statali, quali ad esempio si avrebbe attuando una drastica riduzione del tempo per l'espressione dei pareri.

E' comunque la stessa relazione illustrativa della proposta di legge nella parte relativa alle motivazioni ad ammettere come l'intervento legislativo interessi il paesaggio (dalla Relazione): *"il disegno di legge rappresenta un primo intervento normativo di carattere settoriale per una revisione sistematica delle principali leggi di settore di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio (di seguito Direzione centrale)". Coerentemente con le predette finalità, il disegno di legge riguarda diversi ambiti materiali, introducendo misure di diversa natura ed intensità, che saranno in seguito più estesamente illustrate nel settore di pertinenza, in particolare vengono introdotte, in materia paesaggistica, rilevanti misure di semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi".*

Le principali novità contenute nella proposta di legge

Come riportato nella proposta di legge regionale al **Capo III – Disposizioni in materia di pianificazione e paesaggio**, le proposte di modifica normativa consistono nell'introduzione di una sorta di **procedimento speciale di conformazione** improntato alla massima speditezza e condivisione che però contempli due fattispecie conformative distinte: una variante di mera conformazione al PPR con minimo impatto urbanistico e una variante generale di conformazione che ridetermini anche gli obiettivi e le strategie del PRGC (quella già in essere, che potremmo, definire ordinaria).

Tali novità sono contenute nell'art. 22, che introduce modifiche all'Art. 57 quater – “Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR” della LR 5/2007 recante “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio” con l'introduzione del comma 2bis e nell'art. 25, che introduce l'Art. 63 septies – “Variante di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR”.

La proposta di introdurre un procedimento speciale di conformazione estende, in maniera significativa e generalizzata, alcune misure di semplificazione procedurale oggi previste dall'art. 63 sexies della legge regionale n. 5/2007 solo per alcune limitate fattispecie di varianti agli strumenti urbanistici comunali nel caso di adeguamento dei medesimi al PPR, introducendo con il nuovo art. 63 septies un “procedimento speciale” per tutte le “varianti di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR”.

Essa inoltre deve essere letta congiuntamente con le proposte di modifica al Regolamento di attuazione (DPR 126/2022), qui non oggetto di esame ma in corso di discussione al Comitato paritetico, di cui però la Commissione sarebbe opportuno fosse a conoscenza, che disciplina le modalità del procedimento di conformazione o di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale, uno strumento elaborato congiuntamente tra Regione e Ministero che ha determinato una condivisione di intenti inerente alla tutela paesaggistica, con l'obiettivo di garantire il buon esito del processo di conformazione di detti piani urbanistici al Piano paesaggistico regionale.

A nostro avviso, l'introduzione generalizzata di una nuova tipologia di conformazione caratterizzata principalmente da speditezza rischia di banalizzare tale attività a mero recepimento dei contenuti prescrittivi dei beni paesaggistici, perdendo così la possibilità di dare attuazione alle potenzialità che il PPR fornisce attraverso la sua componente strategica.

Una delle proposte di modifica al regolamento ha impatti notevoli sull'attività di conformazione in quanto propone di escludere dalla verifica di coerenza con il PPR le varianti non ricadenti all'interno di beni paesaggistici. Questo conferma ancora una volta la necessità che Legge regionale e Regolamento debbano essere esaminate insieme e non separatamente.

Si deve soprattutto sottolineare come le varianti puntuali anche se di livello comunale (in particolare i piani attuativi) possano determinare effetti considerevoli con interventi anche di grande impatto paesaggistico (modifica dei profili paesaggistici e di contesti tutelati) e dimensione, ad esempio in attuazione di grandi compendi industriali e/o commerciali, che possono determinare notevoli quantità di consumo di suolo, la necessità di realizzazione di edificazioni molto spesso di scarsa qualità (capannoni), la compromissione di profili paesaggistici per via delle altezze incongrue e la compromissione di ambiti paesaggistici tutelati.

Ma si pensi anche a fenomeni urbanistici, anche non recenti e problematici, come la creazione di strade mercato con annesse zone industriali e/o artigianali (es. S.S. 13 Pontebbana, S.R: 56 a Pradamano, aree commerciali (es. Centro Commerciale Città Fiera) a volte ricadenti in ambiti di tutela paesaggistica.

Le conseguenze pertanto di varianti puntuali, anche se di livello comunale, non possono essere minimizzate e non necessitano di un procedimento abbreviato, ma di una congrua tempistica per le valutazioni in quanto possono determinare effetti paesaggistici rilevanti.

Il pericolo derivante da una mancanza di verifica della coerenza della variante urbanistica proposta (anche se questa non interessa beni paesaggistici) con le finalità e gli obiettivi di tutela paesaggistica e di difesa del suolo potrebbe portare a varianti non coerenti con il PPR e che potrebbero addirittura mettere a rischio il

procedimento di conformazione generale e produrre fin dalla loro adozione effetti e danni paesaggistici e ambientali non più recuperabili.

La proposta quindi, nella sua attuale formulazione, non appare pienamente condivisibile in quanto rappresenta certamente un passo indietro nell'utilizzo di uno strumento moderno e condiviso come il PPR e che consente di raggiungere una progettazione integrata del territorio (urbanistica e paesaggistica).

A titolo di esempio si possono citare i progetti recenti riguardanti diverse autorizzazioni uniche per nuovi campi agri voltaici, in grado di compromettere lo stato dei luoghi con un utilizzo urbanistico incoerente a principi e finalità del PPR in aree che, seppure non ricomprese all'interno di aree tutelate, avrebbero potuto (e dovuto) essere tutelate se il piano regolatore avesse concluso il processo di conformazione al PPR.

Si può ricordare ad esempio la recente approvazione del campo fotovoltaico di Leonacco Basso in Comune di Tricesimo e Tavagnacco, ma gli esempi sui campi fotovoltaici sono molteplici. Pertanto la coerenza alle finalità e principi del PPR, anche per aree escluse da tutela paesaggistica, appare comunque strumento utile (e necessario) per indirizzare e orientare le trasformazioni urbanistiche e la pianificazione.

Restando ancora in tema di fotovoltaico, sul quale è acceso il dibattito nella nostra Regione, è utile ricordare che attualmente, e fino alla completa attuazione della legge 53/2021 recante delega al Governo per il recepimento della direttiva 2018/2001/UE (Nuova direttiva quadro sulle fonti rinnovabili), uno strumento in grado di arginare e controllare in qualche misura l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra risulta essere il Piano paesaggistico attraverso l'attività di conformazione dei Piani regolatori. L'attività di conformazione prevede infatti una lettura paesaggistica sito specifica (ai sensi dell'articolo 14 delle NTA del PPR) al fine di individuare obiettivi e criteri di tutela dello stesso. Pertanto il Piano regolatore può tutelare alcuni ambiti del suo territorio solo a seguito di una lettura approfondita dei caratteri paesaggistici da sottoporre tutela, risultando invece del tutto vana la sola indicazione di zone omogenee (ad esempio vietando l'installazione di impianti su aree agricole).

Si ritiene dunque che l'attività di conformazione "speciale" così come proposta, nel perseguire esclusivamente la massima speditezza delle procedure, semplifichi eccessivamente la componente strategica; non risulta inoltre del tutto chiaro il risultato atteso, se non quello di rinunciare alle innovazioni, anche in chiave urbanistica, apportate dal PPR-FVG nella sua parte strategica e culturale, peraltro non dando corso alle finalità e ai principi del PPR in attuazione dell'art. 143 c. 5 del D.lgs 42/2004.

In particolare si rilevano alcune criticità e dubbi di carattere generale:

- In primo luogo si ritiene che la procedura di conformazione speciale venga assimilata a una procedura più simile a quanto previsto per un adeguamento, procedura attiva allo stato attuale per le varianti puntuali di sola rilevanza comunale ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 5 del 2007;
- tale procedura incentiverebbe di fatto il mero adeguamento puntuale senza sfruttare le potenzialità del PPR-FVG sull'intero territorio comunale e/o nelle aree escluse da tutela paesaggistica con un'evidente perdita della visione generale e progettuale che si ottiene nell'attività di conformazione attuale;
- come risultato atteso si verrebbero a creare differenze notevoli tra Comuni e territori che daranno piena attuazione al PPR e quelli che invece procederanno alla mera conformazione, vanificando la componente strategica del PPR e mettendo a rischio l'attuazione del progetto di Piano complessivo, che prevede, tra le altre cose, l'integrazione di reti strategiche (dei beni culturali –della mobilità lenta –ecologica) che per natura devono essere programmate con uno sguardo più ampio.

A livello applicativo:

- Non risulta chiaro nella proposta come definire le fattispecie di varianti e i requisiti per assoggettare i piani comunali alle diverse procedure di conformazione (quella speciale, oggetto della proposta di legge, oppure quella ordinaria); il rischio è che si inneschi una corsa per “rientrare” all’interno dei parametri della conformazione semplificata con il pericolo che nascano difficoltà applicative e di interpretazione;
- Non risultano chiare le elaborazioni necessarie e la documentazione da produrre per la procedura semplificata rispetto all’attuale procedura ordinaria di conformazione;

Comma 11: *11. Ai fini della positiva verifica di cui all’articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all’articolo 57 quater, comma 2, lettera b bis), per i quali è stato acquisito il parere della conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, trasmettendo gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al presente articolo, conformati e approvati, al competente organo del Ministero della cultura, il quale si esprime nel termine perentorio di trenta giorni.*

La modifica richiesta introduce **una forma di silenzio assenso** con l’introduzione di un termine perentorio che risulta inammissibile in quanto non coerente con i disposti normativi degli Art. 145 c. 5 del D.lgs. 42/2004 e agli art. 13 e 14 delle NTA del PPR-FVG. Tale previsione di termine perentorio deve pertanto essere stralciata.

In conclusione, si ritiene di dover ribadire che:

- il principio posto alla base della copianificazione, così come ratificato nell’Intesa Stato-Regione, prevede che qualsiasi modifica alle norme regionali, Norme Tecniche di attuazione e/o regolamenti inerenti al PPR venga predisposta, sulla base di un costante confronto e mediante un processo condiviso per l’individuazione di forma e contenuti;

- prendendo tuttavia atto delle esigenze manifestate da codesta Regione, si conferma la disponibilità da parte degli Uffici del Ministero della Cultura a continuare il confronto al fine di pervenire a condivise forme di semplificazione del processo di approvazione dei piani urbanistici comunali purché tali forme siano comunque sufficienti a garantire il raggiungimento dei necessari obiettivi di tutela stabiliti dal Piano paesaggistico regionale.

Ad esempio, potrebbe essere opportuno che Regione e Ministero definissero congiuntamente e nel dettaglio le tipologie di varianti per le quali, in virtù della loro scarsa potenziale incidenza sul paesaggio, sarebbe possibile applicare tempistiche ridotte o il procedimento speciale proposto con la proposta di legge n. 16, mentre non appare accettabile che il procedimento speciale venga applicato a qualsiasi variante comunale senza alcun preventivo discrimine.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

dott. Andrea Pessina

il Responsabile del procedimento
arch. Mirko Pellegrini
12/03/2024



Audizione IV Commissione, Trieste 12 marzo 2024

Disegno di legge n. 16 Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio

Note del Consiglio dell'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia

Innanzitutto si desidera sottolineare come i tempi della convocazione non siano sufficienti a chiarire tutti gli aspetti di un testo così tecnico e ricco di rimandi alla normativa vigente.

1. Osservazioni all' Art. 24

Il PPR FVG è stato approvato nel 2018 e la sua elaborazione ha comportato, tra le varie, un'attenta ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici – con la definizione di un connesso quadro normativo appropriato ai valori che sostengono – e la delimitazione degli ambiti di paesaggio, ponendo per ciascuno di essi gli obiettivi di qualità paesaggistica e gli indirizzi e direttive per la pianificazione urbanistica e territoriale. Inoltre il PPR FVG riconosce ed individua i cosiddetti "Ulteriori contesti" (all'articolo 143 comma 1, lettera e) del Codice) definiti come (Art. 37 NTA del PPR FVG) "beni, diversi dai beni paesaggistici indicati alla Parte Terza, Titolo I, Capo II del Codice, che presentano valori paesaggistici ad essi analoghi, oppure facenti parte dei nodi delle reti dei beni culturali ed ecologica; sono altresì ulteriori contesti le categorie di beni significative per la qualità paesaggistica ed espressivi della valenza identitaria del territorio in cui ricadono." Gli Ulteriori Contesti non richiedono per la realizzazione di un intervento il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 37, comma 5, NTA), ma sono comunque sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione, volte ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto. Questo accurato e approfondito lavoro conoscitivo svolto dal PPR FVG ha portato all'ampliamento dei beni e delle aree oggetto di tutele rispetto allo stato di fatto esistente prima dell'approvazione dello stesso PPR FVG.

Inoltre la procedura di conformazione /adeguamento del PRGC al PPR FVG può portare alla integrazione e all'aggiornamento del quadro conoscitivo delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Codice e di portare, mediante raffronto cartografico e normativo, eventuali proposte di precisazioni alla delimitazione dei beni paesaggistici rilevati dal PPR FVG in modo da renderle più conformi alla scala locale.

In aggiunta sempre in ambito di conformazione/adeguamento il Comune ha la facoltà di proporre e individuare aree significative sotto il profilo identitario e paesaggistico locale anche mediante l'individuazione di nuovi Ulteriori contesti su cui il PPR richiama l'attenzione per gli elevati caratteri distintivi e i valori delle componenti, e di elementi messi in evidenza dalla parte strategica del PPR per i ruoli strategici conferiti.

Ora l'Art. 24 del proponendo DDL, modifica l'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 escludendo dal procedimento di adeguamento paesaggistico tutti quei progetti di opere pubbliche conformi allo strumento urbanistico comunale vigente. In proposito si osserva che:

- nella maggior parte dei comuni lo strumento urbanistico comunale vigente, non è adeguato / conformato al PPR FVG;



Ministero della Giustizia

- pertanto la conformità dei progetti di opere pubbliche allo strumento urbanistico vigente garantisce la tutela dei valori riconosciuti nel PRGC alla stato di fatto prima dell'approvazione del PPR, ma si ritiene non sia sufficiente per garantire la tutela di quella parte di beni , aree e ulteriori contesti ulteriormente identificata a seguito del lavoro conoscitivo del PPR FVG. Altra parte di aree e ulteriori contesti che rischierebbe di essere impattata dai progetti di opere pubbliche sarebbe quella che il Comune avrebbe identificato a seguito del processo di conformazione /adeguamento con eventuali riferimenti più puntuali e precisazioni sui beni paesaggistici rilevati dal PPR FVG o sugli ulteriori contesti in modo da renderli più conformi alla scala locale.

Al riguardo dell'Art 24 si esprime parere contrario all'esclusione dal procedimento di adeguamento paesaggistico di progetti di opere pubbliche, particolarmente rischiosa se si considera che solo 4 Comuni della Regione su 215 si sono conformati.

2. Osservazioni agli artt.26 e 27

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 19/2009)

Anche qui si apre la strada alle opere pubbliche, già si poneva il problema dei tempi ristrettissimi per la trasmissione dei pareri degli enti locali, nel DDL si perde l'occasione per allungare i tempi di questa sotto-fase che avrebbe facilitato il processo partecipativo.

Alla modifica del comma 5 si richiama ancora la conformità agli strumenti comunali, che, ricordiamo ancora, per la maggior parte non sono ancora adeguati al PPR. Ci si chiede altresì se tale forzatura sia opportuna dal momento che potrebbero essere già in atto vincoli gerarchicamente superiori. Lo stesso principio di cautela andrebbe applicato anche al nuovo comma 8 ove una determinazione di livello comunale incorpora in sé pareri, concessioni, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta dovuti da altri enti.

Sempre sulla stessa linea di intenzioni appare il rimando all'art.38, c.11 del D.Lgs. 36/2023, che impone sostanzialmente l'accettazione dell'opera da parte degli enti interpellati anche in caso di parere negativo degli stessi. Lo stesso rimando si ritrova anche nel nuovo art.10bis introdotto dall'art.27 del presente DDL.

In luce di quanto appena esposto, si esprime parere contrario agli artt.26 e 27.

3. Osservazioni all'art.33

(Modifiche all'articolo 1 bis della legge regionale 22/2009)

Al nuovo comma 5 si esclude il passaggio in commissione delle nomine, di fatto escludendo la possibilità per le opposizioni di nominare portatori di interessi che potrebbero essere invisibili alla Giunta.

PQM si esprime parere contrario anche all'art.33.

Si ritiene a questo punto superfluo continuare con la disanima degli articoli successivi, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia, ritenendo comunque necessarie forme di snellimento delle procedure, è contrario ad uno snellimento che vada a discapito della tutela del paesaggio e della partecipazione delle realtà locali. Si esprime ampia preoccupazione per l'evidente volontà di aprire le porte ad una stagione di grandi opere pubbliche a discapito del nostro territorio fragile ed al contempo di enorme valore paesaggistico, e ci dichiariamo ancora contrari ad ogni forma di occupazione, consumo o deterioramento qualitativo del suolo fertile.

Udine, 11 marzo 2024



ATER Udine e ATER Pordenone

Note al Disegno di Legge DISEGNO DI LEGGE N. 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

1. Modifiche a L.R. 14/2002

Proposta di aggiunta di un articolo dopo l'art.3

Al fine di riconoscere in maniera equa gli incentivi per funzioni tecniche a tutti i dipendenti che svolgono funzioni pubbliche, si propone di rimuovere l'esclusione dell'articolo 11 per gli Enti pubblici, come di seguito:

[Art. 3-bis \(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2002\)](#)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<< 2. La presente legge, a esclusione dell'articolo 5, si applica agli enti pubblici economici.>>.
-

Proposta di modifica all'articolo 7

[Art. 7 \(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2002\)](#)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

< 1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere. Il progetto di fattibilità tecnico-economica contiene una relazione illustrativa contenente le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza. La progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva è corredata di un computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Nel piano sono indicati tempi, modalità e procedure per l'attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione dei relativi lavori.>

La richiesta di un computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza in sede di progettazione di fattibilità tecnico-economica eccede sia rispetto ai contenuti previsti dal 36/2023 con particolare riferimento all'Allegato I.7, sia rispetto a quanto richiesto dall'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico della sicurezza) e dal punto 4 dell'Allegato XV al predetto Testo unico; fonti che prevedono che venga realizzata una "Stima dei costi della sicurezza". Si ritiene che la previsione di redazione del computo metrico estimativo in questa fase non comporti un reale miglioramento in termini di sicurezza, ma si manifesti come un mero adempimento formale e pertanto si propone di modificare il comma come di seguito riportato:

[Art. 7 \(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2002\)](#)



1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

< 1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere. Il progetto di fattibilità tecnico-economica contiene una relazione illustrativa contenente le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza. La progettazione ~~di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva~~ è corredata di un computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Nel piano sono indicati tempi, modalità e procedure per l'attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione dei relativi lavori.>

Proposta di modifica all'articolo 5

Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 8 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8 (Livelli e contenuti della progettazione)

1. Per la disciplina relativa ai livelli e ai contenuti della progettazione si applica l'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023>>

In considerazione della rilevanza delle Direttive vincolanti emanate dalla Regione e del notevole impegno che viene profuso nell'aggiornamento del prezzario regionale, strumento di importanza imprescindibile per tutte le stazioni appaltanti, si propone di valorizzarlo anche a livello normativo, come di seguito proposto:

Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 8 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8 (Livelli e contenuti della progettazione)

1. Per la disciplina relativa ai livelli e ai contenuti della progettazione si applicano l'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023 e *le Direttive vincolanti emanate dalla Regione, con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo del prezzario regionale come strumento per la determinazione dei prezzi* >>



2. Proposta di modifica al prezzario regionale

Poiché i prezzi del prezzario sono da considerarsi prezzi medi, sia in relazione alle quantità utilizzate (banalmente i prezzi di un pavimento per un intero fabbricato di 25 alloggi di nuova realizzazione o per rifare un servizio igienico all'interno di un singolo appartamento possono portare a economie di scala sensibilmente differenti), sia in relazione alle peculiarità del singolo intervento (ad esempio effettuare la stessa lavorazione a pochi metri dall'uscita autostradale o in un remoto paese di montagna può prevedere costi sensibilmente differenti), si propone di aggiungere nelle note introduttive al prezzario, conformemente ad altri prezzari regionali, la seguente nota:

[Il progettista ha la facoltà di apportare ai prezzi del prezzario una variazione in aumento o in diminuzione fino al 20% per giustificati motivi in relazione alle specificità dell'intervento progettato.](#)

NOTA

Urge un aggiornamento del Capitolato Generale d'appalto per i lavori pubblici di cui all'art.34 della L.R. 14/2002, approvato nell'ultima versione con D.P. Reg. 5 giugno 2003 n. 166.

3. Nota a L.R. 19/2019

Si segnala che la lettura dell'articolo 10-bis della L.R. 19/2019, se ne abbiamo data corretta interpretazione, sembrerebbe escludere per le Opere pubbliche di altre Amministrazioni e Enti pubblici la possibilità di effettuare una conferenza di servizi, non citando i relativi commi dell'art.10 che ne parlano. Si chiede di verificare.

Audizione dd. 12/03/2024

Osservazioni al DDL n. 16/ 2024

- Appare contraddittorio il richiamo alla figura del Responsabile unico di progetto (introdotto dal Codice Appalti D.Lgs 36/23) operato nell'illustrazione dell'articolato (vedi pag. III), che però non si rinviene tra le modifiche introdotte nella legge (l'art. 5 l.r.14/02 che prevede il Responsabile unico del procedimento sembra rimanere inalterato);
- Non è altresì chiara la motivazione del permanere dell'esclusione degli enti pubblici economici (che rientrano nel novero degli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3 c. 1 l.r. 14/02) dall'applicazione degli art. 5 (responsabile del procedimento) e 11 (incentivi alle funzioni tecniche) della l.r. 14/02;
- Non si ravvisa l'opportunità di discostarsi dalle previsioni del Codice Appalti D.Lgs 36/23 e allegato I.5 relativamente alle modalità e tempistiche di approvazione del Piano triennale dei lavori pubblici (semberebbe contemporaneamente al Bilancio preventivo), che così risulterebbero diverse da quelle del Piano triennale forniture e servizi (entro 90 gg dall'efficacia del Bilancio preventivo).



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE



Trieste, 11 marzo 2024

Al Consiglio Regionale
del Friuli Venezia Giulia

Lo scrivente Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Trieste trasmette, di seguito, la memoria redatta dal per. ind. Sergio Bisiani, delegato alla partecipazione all'Audizione della IV Commissione permanente in merito al disegno di legge n. 16 "Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio".

Distinti saluti.

Il Presidente
Per. Ind. Luca Tommasoni



MEMORIE SU DISEGNO DI LEGGE N. 16

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio

Il sottoscritto Per. Ind. Ed. Sergio Bisiani, iscritto all'Ordine dei Periti Industriali di Trieste, con studio professionale a Trieste in via G. Carducci n 8, trasmette, a seguito dell'invito all'audizione prevista per il 12 marzo p.v., le proprie osservazioni nel merito del disegno di legge n 16 in presentazione.

Preso atto del suo contenuto, rileva che, in riferimento alla L.R. 19/2009, non si fa cenno ad argomenti ritenuti significativi per lo svolgimento dell'attività edilizia ritenuta quale risposta alle necessità ed aspirazioni dei cittadini e nel cui merito si potrebbe, invece, intervenire contestualmente.

Di seguito:

1 - art. 6 comma 2

propone di precisare il riferimento ai parametri urbanistici delle zone contermini in caso di decadenza degli strumenti attuativi;
diversamente si perpetua, di fatto, un vincolo per quanto decaduto.

2 - art. 29 comma 7

propone di non dare seguito all'aggiornamento agli indici ISTAT degli oneri di costruzione a tutto il 2025;
l'obiettivo è di non ostacolare di più le attività edilizie già ostacolate dall'aumento dei prezzi (superbonus) dell'aumento del costo del denaro e dagli effetti inflazionistici.

3 - art. 39 bis - confronto volumetrico

propone di prevedere la costruzione di superfici accessorie nei limiti dell'articolato, anche indipendentemente dalla realizzazione di volumi utili;
sembra un controsenso che per poter costruire una autorimessa si debba aumentare il volume utile dell'unità in intervento anche senza che l'interveniente ne abbia necessità addivenendo ad un consumo del suolo inutile.

4 - art. 61 commi 3bis, 3 ter e 3 quater

propone di riferire al contenuto degli articolati anche "il deposito di altra documentazione di legge";
l'obiettivo è acconsentire l'accesso alle disposizioni contenute nei citati commi dello articolato non solo ai permessi di costruire e/o a SCIA alternativa al permesso di costruire ma anche agli interventi che prevedono un semplice deposito di documentazione.



Legge Regionale 14/2020

Art. 3 comma 3 lettera a) (sostituzione art. 60 della L.R. 52007) propone di aggiungere dopo le parole "per gli interventi di nuova edificazione o di demolizione la parola "totale" (prima della parola "ricostruzione") ritenendosi che il disposto riguardi esclusivamente interventi su aree **libere** edificabili vincolate (e **libere** sono le aree in cui la demolizione è **totale**) che superano i mc. 10.000 e non opere di minima quali, ad esempio, la demolizione di una parte della parete esterna di un edificio di volume superiore a mc 10.000 e sua ricostruzione con una vetrata che pur sempre riguarda un intervento di **demolizione e ricostruzione**.

Ringraziando per l'attenzione

Per. Ind. Ed. Sergio Bisiani



ANCE FVG

via Cicerone, 4
34133 Trieste
tel. 040364380
info@ancefvg.it
<https://fvg.ance.it/>

INVITO AD AUDIZIONE CON IV COMMISSIONE - 12 MARZO 2024, ORE 10.30

Mail dell'11 marzo 2024

Buongiorno,

ringraziando per l'invito all'audizione con la IV Commissione di cui all'oggetto, siamo spiacenti di dovervi comunicare l'impossibilità a presenziare a causa di un concomitante e improrogabile impegno associativo.

Con la presente, Vi segnaliamo che in merito al progetto di legge n.16 non abbiamo rilevato particolari criticità. Si opera in primis un adeguamento della Legge regionale 14 alle norme del DLgs 36/23 in ambito di LLPP recependo in particolare il mutato (rispetto al DLgs 50) spirito di fiducia e ricerca del risultato nei rapporti fra le parti. I nuovi principi generali diventano quindi criterio interpretativo anche per le disposizioni regionali e la gestione dei relativi appalti.

Da evidenziare positivamente quindi un tentativo di semplificazione generale nell'ambito dei lavori pubblici evitando inutili sovrapposizioni con le norme regionali; opportuna la semplificazione in termini di approvazione dei progetti regionali, ora demandata al servizio competente evitando l'ulteriore e formale passaggio in Giunta.

Anche la scelta di nuove procedure in ambito di pianificazione e paesaggio auspichiamo possano produrre a breve una maggiore uniformizzazione degli strumenti urbanistici adottati a livello comunale. Allo stesso modo lo sviluppo di un portale informatico per le procedure connesse alla realizziamone di interventi infrastrutturali presuppone una maggiore semplificazione e speditezza delle pratiche.

L'auspicio è che i tempi del procedimento amministrativo si dimezzino realmente anticipando il ricorso al silenzio assenso la cui introduzione è comunque positiva.

Ringraziando per l'attenzione che vorrete dedicare alla presente, inviamo cordiali saluti.

Il Presidente
ing. Marco Bertuzzo

ANCE FVG

via Cicerone, 4
34133 Trieste
tel. 040364380
info@ancefvg.it
<https://fvg.ance.it/>



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

l'Assessore regionale alle infrastrutture
e territorio

tel + 39 0434 529 053
assessoreterritorio@certregione.fvg.it
assessoreterritorio@regione.fvg.it
I - 33170 Pordenone, piazza Ospedale Vecchio, 11

Pordenone, data del protocollo

Al Presidente
della IV Commissione
dott. Alberto Budai

consiglio@certregione.fvg.it
alberto.budai@regione.fvg.it
cr.segreteria.quartacommissione@regione.fvg.it

Egregio Presidente Budai,
con la presente si comunica che alle osservazioni riportate nella nota della soprintendenza inviata alla IV Commissione è stato già dato riscontro con nota della Direzione Infrastrutture, che si allega, inviata al ministero della cultura in data 28 febbraio c.a. prot. n 0133237/P.
Si precisa inoltre che le osservazioni sollevate non sembrano interessare il testo del DDL in esame, con la sola eccezione dei commi 5 e 11 dell'art 63 sexties della legge regione n. 7/05, i quali come è evidente dall'articolato del DDL in esame, sono già stati riscritti per accogliere le osservazioni sollevate della Soprintendenza.

Cordiali saluti

Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio
Ing Cristina Amirante

*Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005*



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e
TERRITORIO

territorio@regione.fvg.it
territorio@certregione.fvg.it

tel + 39 040 377 4514
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Udine,

Al Ministero della Cultura
Direzione generale Archeologia, Belle Arti e
paesaggio del Ministero della cultura
dott. Luigi La Rocca
dg-abap@cultura.gov.it
dg-abap@pec.cultura.gov.it

E p.c.

Al Dirigente del Servizio V – Tutela del paesaggio
della Direzione generale Archeologia, Belle arti e
Paesaggio del Ministero della cultura
Arch. Rocco Rosario Tramutola
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
roccorosario.tramutola@cultura.gov.it

Al Direttore del Segretariato regionale del MIC
per il Friuli Venezia Giulia
dott. Andrea Pessina
PEC: sr-fvg@pec.cultura.gov.it
andrea.pessina@cultura.gov.it

oggetto: Incontro 23 gennaio presso il Ministero della Cultura. Trasmissione proposta modifica della legge urbanistica regionale. Inserimento articolo 63 septies legge regionale 23 febbraio 2007. nr. 5.

Facendo seguito all'incontro del 23 gennaio u.s. nella sede del Ministero della cultura in presenza del sottosegretario dott. Merlino e dell'Assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, ing. Cristina Amirante, in esito al quale, a fronte di una condivisa volontà di garantire ampia attuazione al Piano paesaggistico regionale, si è evidenziata la necessità di semplificare la procedura di conformazione degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale con particolare riferimento alle piccole realtà territoriali che caratterizzano la Regione Friuli Venezia Giulia.

A tal fine, si anticipa, in via collaborativa, il contenuto della proposta normativa inserita nel disegno di legge regionale presentato in Giunta regionale in data 16 febbraio 2024.

In questa prima fase, rispetto a quanto già trasmesso con le precedenti note (Prot. nr. 676384 dell'8/11/2023 e Prot. 25675 del 16/01/2024), si propone la modifica legislativa della legge regionale urbanistica relativamente alla parte del procedimento di competenza regionale senza incidere sulle forme di partecipazione degli organi del Ministero della cultura, posticipando la discussione in ordine alla modifica delle disposizioni regolamentari di cui al DPR 0126/2022, che invece incidono sulla partecipazione degli organi ministeriali, alla seduta del 6 marzo p.v. del Comitato tecnico paritetico per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.).

Innanzitutto, preme ribadire che la volontà dell'amministrazione regionale è ferma nel garantire e quindi favorire piena e completa attuazione al Piano paesaggistico regionale. Considerato che le previsioni e prescrizioni del PPR sono cogenti e prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici, ma che trovano completa attuazione e applicazione con l'adeguamento o la conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PPR (direttive, indirizzi, misure di salvaguardia e di utilizzazione degli ulteriori contesti, interventi esenti riferiti all'art. 143 comma 4 del Codice, etc.), è di rilevante importanza che tutti i Comuni provvedano a conformare i propri piani regolatori.

Ad oggi, tenuto conto che i Comuni della Regione sono 215, i Comuni conformati al PPR sono 5 e la motivazione risiede principalmente nella complessità dell'iter procedurale disciplinato.

Si premette che per "piano regolatore comunale conformato al PPR", si intende lo strumento urbanistico comunale vigente per effetto della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), pubblicazione che attualmente avviene al termine del seguente iter amministrativo:

- svolgimento propedeutico di uno o più tavoli tecnici in cui Comune, Regione e MIC analizzano collegialmente i contenuti della proposta comunale di conformazione, formulandone indicazioni per la migliore rispondenza al PPR e correlata coerenza con la pianificazione territoriale regionale;
- indizione comunale ed effettuazione di una conferenza di servizi della durata massima di 90 giorni, decisoria in merito alla proposta di conformazione, alla quale prendono parte le tre amministrazioni pubbliche già menzionate;
- adozione del Consiglio comunale dello strumento urbanistico, già condiviso e validato dalla conferenza di servizi, seguita dalla fase di partecipazione dei cittadini (formulazione di osservazioni);
- verifica istruttoria della Regione funzionale ad accertare la rispondenza dello strumento urbanistico adottato, agli esiti decisori della precedente conferenza di servizi;
- approvazione da parte del Consiglio comunale dello strumento urbanistico e invio dello stesso alla Regione (per la conferma di esecutività da parte della Giunta regionale) e al MIC (per la verifica da parte del Segretariato).

Al fine di efficientare il suddetto iter, si propone l'inserimento dell'articolo 63 septies nella legge regionale urbanistica, con ciò introducendo un procedimento di

conformazione improntato, a maggior speditezza e per questo, innovativo della modalità attuale, attraverso una parziale revisione della fattispecie procedurale in argomento.

In sostanza, l'idea sarebbe quella di conferire maggior snellezza all'iter di conformazione al PPR nei casi in cui l'attività conformativa si identificasse unicamente nella conformazione paesaggistica delle previsioni urbanistiche vigenti di PRGC o al più, qualora, in sostituzione di alcune delle previsioni vigenti, il Comune introducesse modificazioni urbanistiche della soglia di cui all'art. 63 sexies della legge regionale 5/2007 (variazioni di livello comunale). Tale innovazione, rispetto al procedimento sopra esplicitato, permetterebbe di ridurre le tempistiche procedurali successivamente alla conclusione della Conferenza di servizi paesaggistica nella quale tutti i soggetti partecipanti hanno già espresso il proprio parere.

Diversamente dalla attuale modalità di verifica, nei due suddetti casi di variante la partecipazione della Regione alla definizione del procedimento, si concluderebbe "in corrispondenza" della conclusione dei lavori della conferenza di servizi. In altre parole, la Regione non presenzierebbe più le successive fasi amministrative del procedimento di conformazione (verifica dello strumento urbanistico adottato, verifica dello strumento urbanistico approvato e conferma di esecutività, pubblicazione sul BUR), questo, essenzialmente, alla luce di riconsiderazioni generali in merito al rapporto di sussidiarietà territoriale tra Comune e Regione, e in particolare, all'autonomia e alla responsabilità che la legge pone in capo all'Ente locale.

La procedura di conformazione al PPR resterebbe invece immutata, ossia se ne ribadirebbe e riconfermerebbe l'iter attuale, per la fattispecie del nuovo PRGC e per quella della variante urbanistica generale allo strumento vigente.

Di seguito si riporta il testo dell'articolo 63 septies (Variante di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR):

<<Art. 25

(Inserimento dell'articolo 63 septies nella legge regionale 5/2007)

1. *Dopo l'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:*

<< 63 septies (Variante di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR)

1. Le varianti di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR di cui all'articolo 57 quater, comma 2 bis, sono soggette al procedimento speciale di cui al presente articolo.

2. Le varianti di cui al presente articolo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e dalla disciplina regionale di settore.

3. Alle varianti di conformazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 sexies, commi 9 e 9 bis; la variante può comportare anche le necessarie e connesse modifiche di obiettivi e strategie.

4. Le varianti di cui al presente articolo contengono la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dall'articolo 57 quater, comma 1, e necessitano della preventiva formulazione delle direttive di cui all'articolo 63 bis, comma 8.

5. Il Comune, prima dell'adozione della variante:

a) attiva Tavoli Tecnici e convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7 delle norme tecniche di attuazione del PPR per l'acquisizione del relativo parere. In sede di conferenza di servizi paesaggistica il competente organo del Ministero della Cultura esprime il proprio parere sui beni culturali tutelati dalla Parte seconda del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) provvede ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 1 bis, lettera c).

6. Il progetto di variante e l'eventuale relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies, comma 1, sono adottati dal Consiglio comunale, previo adeguamento alle prescrizioni di cui al parere conclusivo dei lavori della Conferenza dei servizi paesaggistica e alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 5, lettera b), con propria deliberazione, pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale sul sito web del Comune.

7. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di conformazione. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.

8. Prima dell'approvazione della variante, il Comune raggiunge le intese e acquisisce i pareri di cui all'articolo 63 sexies, comma 4.

9. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti al deposito e approva la variante, ovvero decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

10. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilazione degli utenti per l'accesso alla piattaforma.

11. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2 bis per i quali è stato acquisito il parere della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, trasmettendo gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al presente articolo,

conformati e approvati, al competente organo del Ministero della Cultura, il quale si esprime nel termine di trenta giorni.

12. La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa. >>

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, si mette in evidenza l'assoluta necessità di adoperarsi al fine di rendere sostenibile l'attuazione compiuta del Piano paesaggistico regionale, garantendo delle procedure attuative diversificate a seconda delle esigenze di tutela del paesaggio proprie di ogni realtà territoriale.

Certi di perseguire l'interesse pubblico della scrivente Amministrazione regionale finalizzato a garantire la più ampia attuazione del Piano paesaggistico regionale e sicuri della condivisione di tale indirizzo da parte di codesta Amministrazione, si porgono cordiali saluti.

PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE CENTRALE
-dott.ssa Magda Uliana-

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Friuli Venezia Giulia

Alla c.a.
Presidente IV Commissione
Alberto Budai
Regione Friuli Venezia Giulia
Consiglio Regionale
34121 Trieste – Piazza Oberdan, 6

Oggetto: Audizione IV Commissione del 12 Marzo 2024

Disegno di legge n. 16 “Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio”

A seguito della partecipazione all’Audizione convocata il 12 marzo 2024 alla quale la scrivente Associazione è stata rappresentata dal dott. Denis Petrigh e dalla dott.ssa Elena Casarsa, si inviano le seguenti osservazioni in merito.

In linea generale è apprezzabile la volontà della Regione FVG di promuovere azioni che portino alla semplificazione del quadro normativo e del relativo assetto dei procedimenti amministrativi, tramite l’aggiornamento di disposizioni legislative o la loro eventuale abrogazione.

In merito agli interventi di modifiche alla L.R. 14/2002 nel settore dei lavori pubblici, rendendola coerente con il d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) è ritenuto un atto dovuto in quanto trattasi di un adeguamento della normativa regionale a quella nazionale.

Un aspetto prettamente di natura “politica”, è rilevabile nella ormai continua e consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale che tendenzialmente porta a comprimere l’operatività normativa regionale (Province Autonome di Trento e Bolzano e Friuli Venezia Giulia in particolare) in tema di appalti in favore di una omogeneizzazione ad opera del legislatore nazionale.

Un punto di analisi e di riflessione pertanto, deve essere fatto sulla attualità della LR 14, proprio a seguito dei continui adeguamenti normativi - in ultimo al DLgs 36_2023 – valutando la rispondenza della residua ed originale norma Regionale con i presupposti che ne hanno dettato la genesi.

Ravvisiamo pertanto la necessità, che le norme Regionali e quelle Nazionali riservino sempre e comunque una attenzione particolare alla tutela necessaria per le piccole e medie imprese nonché di quelle del settore artigiano che rappresentano la maggior parte delle aziende del settore delle Costruzioni.

Apprezzata anche la continuazione del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e in particolare il suo rafforzamento in materia di adempimenti riguardanti le costruzioni in zona



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Friuli Venezia Giulia

sismica L.R. 16/2009 che permettano attraverso l'utilizzo di un portale dedicato di ottenere un'organicità procedurale sul territorio regionale.

In merito alle modifiche alla L.R. 5/2007 è auspicabile una modifica normativa che consista nell'introduzione di un procedimento di conformazione improntato alla massima speditezza, senza perdere di vista comunque che le Varianti puntuali possano avere una criticità nella misura in cui si debba valutare l'impatto sul paesaggio e tale impatto deve essere coerente e valutato su tutti i vari livelli di governo del Territorio.

Appare tuttavia fondamentale, che l'obiettivo di semplificare e di velocizzare le procedure non pregiudichi la fondamentale ed imprescindibile necessità di tutela del paesaggio e del territorio. La necessità di introdurre procedure rapide, sia in termini di progettazione che di esecuzione, deve ritenersi sicuramente apprezzabile, ma deve sempre e comunque essere parametrata alle capacità operative e di fornire le risposte, nei termini richiesti, da parte dei soggetti interessati.

Riguardo invece al Codice Regionale dell'Edilizia L.R. 19/2009 è apprezzabile l'intervento di riduzione dei tempi tra pianificazione ed esecuzione delle opere in un'ottica di semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi, permettendo di garantire l'esecuzione delle opere nei tempi e con i costi programmati.

Appare assolutamente condivisibile l'apertura alla Conferenza dei Servizi nell'ambito dell'attività di progettazione, da sempre auspicata. La necessità di una iniziale puntuale valutazione, che tenga in considerazione tutti gli ambiti interessati dal progetto, risulta importante sia ai fini della compressione ma soprattutto dell'ottimizzazione dei tempi di progettazione quanto di una lineare e puntuale esecuzione delle opere stesse.

La CNA FVG rimane a disposizione al fine di contribuire alla costruzione di normative regionali che portino allo snellimento e alla sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi che spesso coinvolgono le nostre imprese comportando un rallentamento dell'attività produttiva e a volte anche oneri a carico delle stesse o dei committenti che potrebbero essere evitati grazie a procedure chiare e semplici.

Udine, 14.03.2024

Il Direttore CNA FVG
dott. Roberto Fabris